

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

307° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	9
3 ^a - Affari esteri	»	26
4 ^a - Difesa	»	33
5 ^a - Bilancio	»	39
6 ^a - Finanze e tesoro	»	49
7 ^a - Istruzione	»	52
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	56
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	59
10 ^a - Industria	»	78
11 ^a - Lavoro	»	82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	88

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	105
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	113
Informazione e segreto di Stato	»	117

Sottocommissioni permanenti

10 ^a - Industria - Pareri	<i>Pag.</i>	118
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	119
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

253ª Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE REFERENTE***(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa****(2912) BESOSTRI ed altri – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti****(3179) LO CURZIO ed altri – Nuove norme sul processo amministrativo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 2934 e 2912; congiunzione del disegno di legge n. 3179; esame del disegno di legge n. 3179, congiunzione con i disegni di legge nn. 2934 e 2912 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2934 e n. 2912, sospeso nella seduta del 26 marzo e viene congiunto ad esso l'esame del disegno di legge n. 3179, assegnato da ultimo alla Commissione.

Su quest'ultimo il relatore PELLEGRINO riferisce brevemente, considerandolo sostanzialmente compreso nel disegno di legge n. 2934.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MAGNALBO si sofferma sull'articolo 5 del disegno di legge n. 2934, rilevando che il limite al sindacato giurisdizionale dei provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti è tale da vanificare lo stesso intervento del giudice: egli invita pertanto i Gruppi di maggioranza a considerare il problema sotto l'aspetto della possibile esclusione di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale contro gli atti di quelle autorità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, prende la parola il relatore PELLEGRINO che in merito alla questione sollevata dal senatore Magnalbò si rimette alla valutazione della Commissione, ma esprime l'opinione che un limite al sindacato giurisdizionale degli atti delle autorità indipendenti sia senz'altro opportuno. Osserva, infatti, che la qualità dell'indipendenza è qualcosa di più dell'imparzialità delle amministrazioni pubbliche e permette di assimilare le attività indipendenti ad organi arbitrali. Egli apprezza, nell'articolo 5, la soluzione individuata per limitare il sindacato giurisdizionale, perchè si tratta, nell'eccesso di potere, del caso più grave tra quelli riscontrati nell'esperienza. Ricorda, in proposito, che erano state esperite altre ipotesi, senz'altro più radicali, come l'esclusione del doppio grado di giudizio o la limitazione del sindacato giurisdizionale al solo vizio dell'incompetenza. Invita quindi il senatore Magnalbò a riflettere sull'annullamento giurisdizionale di quegli atti delle autorità amministrative indipendenti, come ad esempio la determinazione di tariffe, la cui elisione comporterebbe una catena incontrollabile di richieste di rimborso. Tuttavia riconosce che si tratta di un problema aperto che merita la più attenta riflessione.

Prospetta quindi l'opportunità di svolgere alcune audizioni informali prima di passare alla presentazione di emendamenti, che potrebbero riguardare il Presidente del Consiglio di Stato e le associazioni dei magistrati amministrativi. In tal modo potrebbero essere approfondite le molteplici implicazioni tecniche della normativa in esame anche attraverso il contributo degli operatori.

Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno costituire un comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge. Il presidente VILLONE considera preferibile rinviare una simile soluzione procedurale al momento in cui saranno acquisiti gli emendamenti. La senatrice PASQUALI conviene sull'opportunità di svolgere le audizioni proposte dal relatore. Il presidente VILLONE precisa che le audizioni potrebbero essere svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già a partire dalla prossima settimana, mentre il termine per gli emendamenti potrebbe essere fissato alla settimana successiva. Sul metodo di lavoro indicato dal relatore e precisato dal Presidente concorda anche il senatore PASTORE.

Lo stesso senatore PASTORE si sofferma sull'articolo 5 del disegno di legge n. 2934, osservando che le cosiddette autorità amministrative indipendenti sono state introdotte nell'ordinamento con una certa improvvisazione e che sarebbe particolarmente opportuna una sistemazione della materia anche in sede costituzionale. Quanto al sindacato giurisdizionale degli atti di quelle autorità, esso può essere opportunamente differenziato ma in un contesto omogeneo al sistema. Ritiene, in proposito, che il riferimento all'arbitrato non sia del tutto pertinente, poichè in questo caso le parti danno la propria fiducia a un terzo scelto di comune accordo per la risoluzione della controversia. Sulle modifiche da apportare ai disegni di legge

prospetta infine la possibilità di considerare anche, con le opportune cautele, alcuni casi di giudizio monocratico.

Il sottosegretario BETTINELLI si sofferma sull'articolo 5 del disegno di legge di iniziativa governativa, rilevando che la qualità dell'indipendenza delle autorità in questione si manifesta proprio verso l'amministrazione, il che può apparire in qualche misura contraddittorio. Tuttavia egli reputa rilevante la considerazione che le decisioni delle autorità indipendenti hanno spesso anche un contenuto normativo e osserva che la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale gli atti di quelle autorità comporta di per sé una forma di negazione del requisito dell'indipendenza. Si tratta pertanto di individuare un punto di equilibrio tra i mezzi di tutela multiformi che si manifestano nell'ordinamento. Riconosce, quindi, che il limite del palese errore di apprezzamento individuato dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2934 potrebbe determinare notevoli inconvenienti, ove il giudice amministrativo ne rilevi l'insussistenza ma solo nella misura indicata dall'aggettivo affermando contestualmente che un errore vi è stato, ma non tale da ammettere il sindacato giurisdizionale: egli osserva che tale eventualità potrebbe risolversi in una sostanziale delegittimazione delle autorità indipendenti. La questione sollevata dal senatore Magnalbò è pertanto degna della massima attenzione, anche nella considerazione che le autorità indipendenti si sono affermate come gli organismi più efficaci ed efficienti dell'amministrazione pubblica e che le loro decisioni sono generalmente accettate dall'opinione pubblica.

La Commissione, assunto come testo base dell'esame il disegno di legge n. 2934, conviene sulla proposta di svolgere le audizioni informali indicate dal relatore, concordando anche sull'opportunità di consultare il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alle questioni inerenti all'articolo 5.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(134) MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali

(576) UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali

(866) DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BESOSTRI riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 3090, già approvato dalla

Camera dei deputati. Egli illustra partitamente le disposizioni di cui si compone il testo ed esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 1, che equipara la condanna penale all'esito processuale di cui all'articolo 444 del codice di rito.

Secondo il senatore GUERZONI, il testo dovrebbe essere riformulato svolgendo pienamente le novelle normative riferite a disposizioni già vigenti.

Il senatore MAGNALBÒ invita a non compiere operazioni superficiali e affrettate come l'equiparazione tra patteggiamento e sentenza di condanna.

Il relatore BESOSTRI fa propria la proposta avanzata dal senatore Guerzoni e si riserva di formulare il testo nei termini da questi indicati. Quanto agli altri disegni di legge in titolo, li considera sostanzialmente assorbiti nel testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Anche il senatore PINGGERA condivide la proposta del senatore Guerzoni sulla formulazione del testo, da articolare anche in riferimento alle diverse discipline normative che contempla, per una maggiore comprensione degli interpreti e di tutti i cittadini.

Il relatore BESOSTRI, quindi, si riserva di predisporre un nuovo testo del disegno di legge n. 3090, che tenga conto delle osservazioni formulate dai senatori Guerzoni e Pinggera e anche delle proposte informali che i senatori vorranno fargli pervenire.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Parere alla 2ª Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri e riferito al testo già proposto dalla Commissione di merito all'Assemblea.

Il relatore BESOSTRI considera con particolare severità critica il capoverso 181-ter dell'articolo 2, comma 6, che conferisce in esclusiva alla SIAE la determinazione dei compensi e la ripartizione dei proventi, escludendo accordi diretti tra titolari del diritto d'autore e utilizzatori, in violazione dell'articolo 41, primo comma, della Costituzione. L'articolo 9, nel nuovo articolo 174-ter da inserire nella legge sul diritto d'autore, viola a sua volta l'articolo 97 della Costituzione, nell'attuazione conferi-

ta ai relativi precetti dalla legge n. 241 del 1990, in quanto non pone gli interessati nella condizione di intervenire nel procedimento di competenza del questore, dato il breve termine per l'adozione del provvedimento. Quanto all'articolo 13, le funzioni di vigilanza attribuite alla SIAE e all'Ufficio del Garante appaiono quanto mai impropri nel loro carattere esclusivo, che non tiene conto delle competenze di altri soggetti, come ad esempio il Ministero delle comunicazioni. Egli rivolge una ulteriore censura al nuovo articolo 182-ter da inserire nella legge sul diritto d'autore, che permette anche ispezioni domiciliari in violazione dell'articolo 14 della Costituzione e risulta difforme, in altra parte, dallo stesso presupposto sistematico dell'articolo 650 del codice penale. Altre disposizioni del testo appaiono difformi dal precetto costituzionale della libertà di corrispondenza, mentre l'articolo 12 contiene una normativa di eccessivo dettaglio e trascura invece la definizione dei requisiti del contrassegno che viene rimessa impropriamente alla SIAE e alle associazioni di categoria, laddove si tratta di determinazioni rilevanti anche per le possibili conseguenze di natura penale. Nello stesso articolo 12 si rileva anche un problema di compatibilità con l'ordinamento comunitario laddove è prescritto che tutti i prodotti devono avere il contrassegno SIAE, ciò che potrebbe configurare una misura equivalente a un divieto di importazione anche dai paesi dell'Unione europea. Ricorda, quindi, che una potestà di controllo attribuita alla SIAE direttamente sugli editori, fu abrogata nel 1993. L'articolo 15 del testo in esame comporta, secondo il relatore, una possibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza nella equiparazione tra i casi dell'assenza di contrassegno e di quelli di contraffazione o alterazione. Nell'articolo 17, inoltre, si rinviene una inopportuna ipotesi di non punibilità derivante da una sorta di ravvedimento operoso. Va quindi rilevata la problematica istituzione di una nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 14).

Nel sottolineare l'incerta qualificazione giuridica della SIAE e l'impropria attribuzione a quell'ente di ulteriori compiti di natura pubblicistica, il relatore registra nel testo una impostazione complessivamente ispirata a interessi settoriali e rivelata anche da alcune specifiche disposizioni che possono avere un risultato paradossale, ad esempio nell'articolo 204 della legge sul diritto d'autore, al quale dovrebbe essere applicata la norma generale che sostituisce la SIAE al soppresso ente italiano per il diritto d'autore.

Il presidente VILLONE osserva che l'articolo 14 non appare conforme alla delega legislativa prevista dalla legge n. 59 del 1997, che coinvolge anche l'assetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Propone quindi di rinviare alla seduta del giorno successivo la formulazione del parere, sulla base di una proposta articolata, formulata per iscritto dal relatore.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01^a, 0089^o)

Il PRESIDENTE dispone che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 aprile alle ore 15, venga anticipata alle ore 14,30. Avverte inoltre che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede referente del documento XXII n. 21, recante proposta di inchiesta parlamentare sulle retribuzioni nel settore pubblico.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

273ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SENESE

*La seduta inizia alle ore 8,45.**SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER LO STUDIO DEI PROBLEMI
PENITENZIARI**(A007 000, C02ª, 0077ª)*

Prende la parola la senatrice BONFIETTI la quale fa presente che il Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari costituito nell'ambito della Commissione ritiene opportuno procedere all'audizione dei dirigenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di acquisire un quadro completo del progetto di riforma di questo apparato amministrativo che è in via di elaborazione.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 21 aprile scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Il presidente ZECCHINO ritira l'emendamento 9.0.4 in considerazione dell'esigenza di favorire una rapida conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo e ribadisce però, nel merito, l'intrinseca validità della proposta ad esso sottesa. L'ipotesi di depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento ai partiti politici contenuta nell'emendamento in questione si giustifica, infatti, non solo in relazione al tenue disvalore dell'illecito, ma altresì in considerazione della particolare incisività delle sanzioni – tra l'altro – fino al triplo della somma o del valore dei beni illecitamente corrisposti o ricevuti e alla confisca dei beni mobili e immobili. Si tratta di un tema che troppo spesso suscita atteggiamenti demagogici che si ricollegano, tra l'altro, ad un antiparlamentarismo che affonda – in parte – le sue radici nella storia italiana, ma tutto ciò non può portare a misconoscere che ogni sistema politico ha bisogno di meccanismi di finanziamento e che reale è la necessità di distinguere l'erogazione di finanziamenti illeciti a partiti politici dai fenomeni di corruzione e concussione in senso proprio. Tale aspetto è particolarmente evidente nelle vicende di segretari amministrativi di partiti che hanno violato le regole del finanziamento nel solo interesse del partito stesso, non certo del proprio personale tornaconto e che si sono in ogni occasione dimostrate persone della più grande rettitudine. Non può non ritenersi, inoltre, significativo il fatto che negli ordinamenti dei più importanti Paesi occidentali non è prevista una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 7 della legge n.195 del 1974 e che, anche recentemente, in un paese come la Francia si sono approvate misure che implicano un sensibile incremento delle risorse disponibili per il finanziamento del sistema politico.

La proposta emendativa da lui presentata come primo firmatario aveva il suo fondamento nei rilievi che precedono e, nel ritirarla per le ragioni esposte, auspica che in futuro possano maturare le condizioni per un approfondimento e per una discussione serena, con la partecipazione di tutte le parti politiche, sulla problematica considerata.

Il senatore PERA, intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9.0.8 e 9.0.10, si ricollega alle considerazioni svolte dal presidente Zecchino e sottolinea come la problematica del finanziamento illecito ai partiti sia stata e sia oggetto di atteggiamenti demagogici che sembrano essere il riflesso della convinzione che il Paese avrebbe bisogno di un processo di purificazione da realizzarsi attraverso la distruzione dei partiti politici e l'affermazione di una nuova classe dirigente. Sono atteggiamenti che hanno provocato non pochi guasti e che rischiano di provocarne più gravi in futuro in quanto la delegittimazione dei partiti politici equivale prima o poi alla delegittimazione della stessa democrazia.

La posizione assunta dall'opinione pubblica sulla problematica in questione riflette l'assoluta mancanza di una guida politica ed appare profondamente contraddittoria in quanto si caratterizza, al tempo stesso, per la contrarietà ad un sistema di finanziamento della politica – che deve tuttavia essere trasparente – e per la scelta a favore del mantenimento di severe sanzioni penali in materia.

Si è di fronte a reazioni che non trovano le loro radici nella cosiddetta rivoluzione giudiziaria in quanto questa, in realtà, si riduce piuttosto ad un complesso di iniziative della magistratura – discutibili e prevalentemente indirizzate in un senso piuttosto che in un altro - che hanno investito un sistema politico che già si stava sgretolando sia per ragioni interne che in conseguenza della mutata situazione internazionale. Tali reazioni non sono neppure legate ad una pretesa diffusa convinzione circa l'esistenza di accordi e condizionamenti reciproci fra la classe politica e la parte più corrotta della società civile e del mondo degli affari.

Si tratta invece di atteggiamenti che derivano certamente dal disgusto per alcuni fenomeni di corruzione emersi negli ultimi anni, ma anche dall'incapacità dei partiti di svolgere nei confronti dell'opinione pubblica una funzione di critica e di stimolo capace di far maturare la consapevolezza di quelli che sono stati i tratti distintivi del sistema politico italiano nella seconda metà di questo secolo e, in particolare, delle conseguenze della situazione internazionale su di esso, del modo in cui concretamente si sono definiti i rapporti fra economia e politica, dell'ipocrisia di leggi che sanzionavano penalmente il finanziamento illecito nel momento in cui tutti erano d'accordo sul fatto che a tali forme di finanziamento si facesse ricorso.

Il senatore Pera prosegue il suo intervento sottolineando di non nutrire, a titolo personale, una particolare simpatia per quel sistema politico, ma rilevando che ciò non gli impedisce di prendere atto di quali fossero le regole che in quel sistema erano diffuse ed accettate da tutti, mentre non può considerarsi tollerabile il fatto che alcuni di coloro che ne facevano parte integrante e che sono stati salvati dal crollo dello stesso continuino a utilizzare in maniera strumentale e a scopo di delegittimazione di questo o di quel partito ovvero di questo o di quell'avversario fenomeni che riguardavano tutti. È una forma di falso moralismo con il quale si continua ad ingannare i cittadini, quando bisognerebbe invece avere il coraggio di dire loro la verità, riconoscendo quanto avvenuto. La depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento ai partiti ha questo significato e si inquadra in questa prospettiva, oltre a trovare la sua giustificazione, sotto il profilo più propriamente penalistico, nel fatto che non si tratta di ipotesi tali da destare un elevato allarme sociale e che in riferimento ad esse meccanismi sanzionatori non penali potrebbero risultare ben più efficaci e dissuasori.

Conclude quindi dichiarando di non condividere la scelta del presidente Zecchino che ha ritirato la sua proposta emendativa, della cui validità rimane peraltro convinto, motivando tale decisione sulla base di esigenze contingenti estranee alla problematica in discussione.

Il presidente SENESE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,25.

274ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SENESE

Interviene il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Dopo che la senatrice SCOPELLITI ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.5, prende la parola il senatore CENTARO il quale, in considerazione di una richiesta in tale senso formulata dal senatore Pera che non può partecipare alla seduta odierna, propone che la Commissione non prosegua nella giornata di oggi nella discussione degli emendamenti in materia di depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento ai partiti.

Il senatore BERTONI si dichiara contrario alla proposta osservando che l'andamento della discussione può essere seguito attraverso i resoconti della seduta e denuncia che qualora la proposta in questione venisse accolta egli abbandonerà la Commissione.

Il presidente ZECCHINO rileva che è prassi costante della Commissione accogliere, per ragioni di cortesia, richieste analoghe a quella testè rappresentata.

Si conviene, quindi, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione degli emendamenti in materia di depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento ai partiti.

Si riprende l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) interrotto nella seduta del 21 aprile 1998.

Il sottosegretario AYALA, dopo un'ampia ed articolata esposizione, modifica l'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) inserendo al secondo rigo, dopo la parola «uno» le altre «o più»; sostituendo al quarto rigo la parola «misure» con l'altra «sanzioni»; sostituendo al quinto e sesto rigo dell'emendamento le parole «e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena,» con le altre «e un'integrazione organica della disciplina dell'istituto della sospensione condizionale della pena,»; nonchè, al numero 2 della lettera d), inserendo la parola «complessivamente» prima della parola «superiori» e sostituendo le parole «cinque anni» con le altre «tre anni» e le parole «cinque volte» con le altre «tre volte»; altresì sostituendo integralmente il numero 3) della lettera d) con le parole « riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza»; aggiungendo, infine, dopo il numero 4) della lettera d) il seguente numero 5) e la lettera e) di seguito riportati: «5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena limitando la sospensibilità della pena laddove vengano irrogate sanzioni sostitutive; e) conseguentemente, potenziare l'efficacia di prevenzione della sospensione condizionale della pena subordinando l'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizioni o di forme di messa alla prova impartite dal giudice».

Prende quindi la parola il senatore RUSSO, il quale sottolinea che la riformulazione del numero 3 della lettera d) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) può essere senz'altro valutata positivamente anche se viene eliminata la previsione di limitare l'effetto delle preclusioni oggettive alla sola esclusione della applicabilità della sanzione sostitutiva pecuniaria. L'oratore mantiene invece le proprie perplessità circa la previsione di cui alla lettera e) in quanto, da un lato, già l'articolo 165 del codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena possa e in alcuni casi debba essere subordinata all'adempimento di alcuni obblighi specifici e ,dall'altro, in quanto non appare questa la sede più opportuna per affrontare il problema di una revisione organica di tale istituto.

Il relatore FOLLIERI valuta favorevolmente sia la riformulazione del numero 3) della lettera d) sia i contenuti della lettera e) sottolineando come il riferimento a forme di messa alla prova rappresenti una delle novità più significative della proposta emendativa in questione, e ritenendo che debbano senz'altro essere superate le perplessità manifestate dal senatore Russo.

Dopo un intervento del senatore MILIO, che esprime perplessità circa le modifiche apportate dal rappresentante del Governo al testo in esame e considera opportuna una pausa di riflessione, prende la parola il senatore CIRAMI che concorda circa l'esigenza di una pausa di riflessione e richiama inoltre l'attenzione sulla genericità

e l'indeterminatezza dell'espressione «forme di messa alla prova impartite dal giudice».

Dopo un intervento del senatore CENTARO, il quale chiede di conoscere le ragioni delle modifiche apportate dal Governo al numero 2) della lettera d), la Commissione conviene di accantonare l'esame dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18, precedentemente accantonati.

Il relatore FOLLIERI, condividendo la proposta di soprassedere all'esame degli emendamenti in materia di sostanze stupefacenti avanzata dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 aprile 1998, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.

Concorda il sottosegretario AYALA.

La senatrice SALVATO, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 18.0.1 (Nuovo testo), giudica estremamente grave l'atteggiamento assunto dal Governo sulla materia in esame e manifesta, più in generale, la sua insoddisfazione nei confronti della linea politica dell'Esecutivo in tema di giustizia. L'oratrice ritiene incomprensibile che nel momento in cui si procede ad una depenalizzazione che dovrebbe consentire alla magistratura di concentrare il proprio impegno sui reati di maggiore importanza e contribuire a risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri, il Governo consideri inopportuna una proposta di depenalizzazione che rientra senz'altro nell'oggetto del disegno di legge in discussione e che permetterebbe di distinguere con chiarezza la figura dello spacciatore da quella del semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Nel denunciare l'indifferenza dell'attuale Governo di fronte alle più importanti questioni sociali presenti nel Paese, preannuncia l'intenzione di ripresentare in Assemblea l'emendamento in votazione affinché tutti i soggetti politici si assumano apertamente le proprie responsabilità.

Il senatore RUSSO ricorda di essersi dichiarato a favore della proposta avanzata dal rappresentante del Governo nella seduta pomeridiana del 21 aprile scorso principalmente in considerazione della necessità di un approccio organico al complesso delle problematiche in materia di tossicodipendenza. L'oratore prosegue rilevando peraltro che il Governo è anch'esso orientato a favore della depenalizzazione delle ipotesi di consumo di gruppo e di coltivazione per uso personale e che il punto controverso è quello riguardante la cessione gratuita, ipotesi alla quale, perlomeno in alcuni casi, potrebbero essere ricondotti comportamenti di vero e proprio spaccio.

Alla luce di tali considerazioni il senatore Russo suggerisce una riformulazione dell'emendamento 18.0.1 (Nuovo testo) diretta a consen-

re la depenalizzazione dei casi di consumo di gruppo e di coltivazione per uso personale e, in maniera limitata, anche di alcune ipotesi di cessione gratuita.

La senatrice SALVATO, accogliendo il suggerimento del senatore RUSSO modifica l'emendamento 18.0.1 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 18.0.1 (Nuovissimo testo).

Prende la parola il senatore GRECO il quale sottolinea che l'emendamento, come da ultimo riformulato, dovrebbe considerarsi inammissibile, richiamandosi poi alle considerazioni da lui già svolte nella seduta antimeridiana del 25 marzo scorso.

L'oratore prosegue evidenziando come, piuttosto che un intervento di depenalizzazione, sarebbe ben più utile e incisivo che il Governo si adoperasse al fine di assicurare l'effettiva operatività di disposizioni come l'articolo 95 del D.P.R. n. 309 del 1990 ove si stabilisce che le persone condannate per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente devono scontare la pena detentiva in istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

Il senatore CIRAMI giudica assolutamente incongruente includere nel disegno di legge in esame un intervento come quello delineato negli emendamenti in discussione. Quella delle tossicodipendenze è infatti una materia nella quale è possibile intervenire solo con un approccio di carattere organico ed è significativo che anche nel disegno di legge n. 206 presentato dalla senatrice Salvato non sia contenuta alcuna ipotesi di depenalizzazione di reati connessi alle tossicodipendenze.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente ZECCHINO avverte che la seduta notturna prevista per oggi alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 9.**

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato».

9.0.3

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e il sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

2. Le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino al triplo della somma o del valore dei beni illecitamente corrisposti o ricevuti e alla confisca dei beni mobili ed immobili del trasgressore fino alla concorrenza di quanto illecitamente corrisposto o ricevuto.

3. Se il contributo illecitamente ricevuto risulta essere stato erogato ad un partito o ad un movimento politico la sanzione pecuniaria e la confisca di cui al comma precedente si applicano ai beni mobili e immobili del partito o movimento politico.

4. Ove i contributi illecitamente ricevuti dal partito o movimento politico siano nell'anno di ammontare pari o superiore alla somma indicata dall'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si applica una sanzione di pari importo mediante decurtazione dal

contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

5. Qualora si tratti di contributi illecitamente ricevuti da un deputato o da un senatore e il loro ammontare sia pari o superiore al doppio della somma indicata dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la Camera di appartenenza dichiara la decadenza dalla carica del trasgressore secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. A tal fine il provvedimento con cui viene accertata in via definitiva la violazione è immediatamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

6. Il Governo è delegato ad emanare con il decreto legislativo di cui all'articolo 1 le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge».

9.0.4

ZECCHINO, DIANA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale, per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, relative ai finanziamenti ed ai contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a due volte l'ammontare del contributo ricevuto».

9.0.5

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice di procedura penale, 2621, 2623, 2624 del codice di procedura civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

9.0.6

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. I reati commessi per eseguire o occultare le violazioni indicate nel comma 1 sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata».

9.0.7

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e per le attività teleologicamente connesse in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

9.0.8

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice di procedura penale, 2621, 2623, 2624 del codice di procedura civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

9.0.9

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

9.0.10

PERA

Art. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità
e di sanzioni sostitutive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda misure finalizzate ad una definizione anticipata del procedimento penale, nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni sola o congiunta a pena pecuniaria), nuove ipotesi di estinzione conseguenti a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, nonchè al pagamento a titolo di sanzione non penale di una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, ragguagliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale;

b) estendere, ove possibile e compatibilmente con la struttura dell'illecito, l'ambito di applicazione dell'istituto della prescrizione disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nell'ambito delle disposizioni penali menzionate dalla presente legge, introducendo gli adattamenti necessari in relazione alla specificità dell'adempimento dell'obbligo violato;

c) ampliare la procedibilità per querela in riferimento a condotte analoghe a quelle per le quali si procede di ufficio e che non siano di rilevante gravità;

d) rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:

1) aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, subordinando la sostituzione, per le fasce eccedenti i limiti attualmente previsti, al comportamento del reo successivo al reato, anche solo parzialmente efficace a ripararne l'offesa, eliminarne gli effetti o risarcirne il danno, tenendo conto delle diverse tipologie di reato;

2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole;

3) riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, limitandole alla sola pena pecuniaria e riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza;

4) introducendo nuove sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria, ovvero sulla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, entro il limite di sostituzione della libertà controllata, e con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato;

5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo la non sospendibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando l'efficacia di prevenzione con la subordinazione dell'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizione o di forme di messa alla prova impartite dal giudice».

16.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 18.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di cederle a terzi e di ricavarne profitto, coltiva, produce, fabbrica,

estrae, raffina, vende offre o mette in vendita, cede o riceve, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna o detiene, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e II, previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni"»,

18.0.1 (Nuovo testo)

SALVATO, PETTINATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope congiuntamente ad altri per farne uso personale comune, ovvero cede le predette sostanze gratuitamente ad altri che ne faccia uso personale nel medesimo contesto di tempo e di luogo, ovvero coltiva sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV per farne uso personale"».

18.0.1 (Nuovissimo testo)

SALVATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

18.0.2

MILIO, MELONI, FILOGRANA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

18.0.3

MILIO, LO CURZIO, MELONI, FILOGRANA, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Depenalizzazione droghe leggere)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono soppresse le parole: “di canapa indiana”, e la parola: “II”.

2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65 ed al comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: “tabelle I, II e III”, sono sostituite dalle seguenti: “tabelle I, III”.

3. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 ed al comma 1 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: “nelle tabelle II e IV previste”, sono sostituite dalle seguenti: “nella tabella IV prevista”.

18.0.5

SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 18-bis.

1. Dopo il Capo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente Capo:

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANNABIS INDICA

Art. 136.

(Disciplina del commercio, produzione e vendita di cannabis indica e dei suoi derivati)

1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI la coltivazione a fini di commercio, la produzione e la vendita di cannabis indica e prodotti da essa derivati sono soggette ad autorizzazione.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa deli-

berazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni, sono disciplinati i controlli e le autorizzazioni, nonché le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché la tipologia dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze di cui al comma 1.

3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.

4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

Art. 137.

(Casi di punibilità)

1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 136, ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 136.

Art. 138.

(Sanzioni e casi di non punibilità)

1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 136 e delle cause di non punibilità di cui al comma 2 del presente articolo, la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e prodotti da essa derivati è punita ai sensi dell'articolo 73.

2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 139.

(Divieto di propaganda pubblicitaria della cannabis indica e dei suoi derivati)

1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione,

al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 140.

(Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 136, 137, 138 e 139, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle stesse e sui loro effetti, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni, con specifico riguardo alle realtà metropolitane;

b) alle fasce di età dei consumatori;

c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e suoi derivati e il consumo di alcoolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX;

e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche».

«Art. 18-ter.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. È abrogata ogni disposizione di legge che risulti incompatibile con le norme del Capo II del presente titolo”.

Consequentemente il Capo II del titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 assume la seguente numerazione: «Capo III». L'articolo 136 dello stesso Capo assume la seguente numerazione: «140».

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, l'uso di gruppo, la cessione gratuita delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non costituiscono un illecito penale e sono punibili con le sanzioni amministrative di cui al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le quali devono essere sempre applicate in modo da non contrastare con le esigenze di recupero del tossicodipendente».

18.0.4

SCOPELLITI, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

121ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 15,20.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A008 000, C03ª, 0009º)

Il presidente MIGONE dà il benvenuto al senatore Biasco, che partecipa per la prima volta a una seduta della Commissione, di cui è divenuto componente in sostituzione del senatore Loiero. Comunica poi che il senatore Cioni dovrà assentarsi per alcune sedute a causa delle sue condizioni di salute e formula, anche a nome della Commissione, un vivo augurio di pronta guarigione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero (n. 235)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 19, della legge 15 marzo 1997, n. 59: in parte favorevole e in parte contrario)

(R139 b00, C03ª, 0003º)

Il presidente MIGONE riferisce alla Commissione in sostituzione del relatore, senatore Cioni. In primo luogo fa presente che l'atto del Governo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere rappresenta un'occasione mancata, poichè reca solo piccole semplificazioni relative ai procedimenti contabili degli uffici all'estero, laddove, nel quadro della nuova legislazione sulle pubbliche amministrazioni, sarebbe stato possibile introdurre significative innovazioni. In particolare è motivo di delusione il permanere in capo ai titolari degli uffici all'estero –

cioè dei diplomatici preposti alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di prima categoria – della responsabilità per la gestione dei fondi e per la presentazione dei relativi rendiconti.

Pertanto l'articolo 10 dello schema di regolamento già prevede che un funzionario con qualifica dirigenziale sia preposto al servizio amministrativo decentrato, che può essere istituito temporaneamente per attuare, all'estero, specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario e organizzativo. Limitatamente a tale ipotesi si prevede che un dirigente non appartenente alla carriera diplomatica sia responsabile delle procedure contrattuali e della rendicontazione, ferma restando la vigilanza del capo dell'ufficio territorialmente competente. Questa ripartizione di funzioni e di responsabilità potrebbe essere estesa in futuro anche agli uffici diplomatici e consolari; nel frattempo, data l'insufficienza numerica dei dirigenti amministrativi, si potrebbe estendere la qualificazione di «funzionario delegato» al capo dei servizi amministrativi contabili presente in ciascuna sede all'estero.

Il presidente critica poi il comma 5 dell'articolo 9, che prevede verifiche congiunte di funzionari o dirigenti del Ministero degli affari esteri e della Ragioneria generale dello Stato sulla gestione degli uffici all'estero. In tal modo si istituzionalizza una prassi già esistente, che ha portato a un allargamento delle funzioni della Ragioneria generale, a detrimento delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri, che deve essere responsabile della gestione degli uffici anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Il senatore PORCARI dichiara di condividere i rilievi formulati dal Presidente, soprattutto per quel che riguarda l'anomala situazione in cui viene a trovarsi un capomissione, responsabile di procedimenti che non può effettivamente controllare: è ancora viva la memoria di ambasciatori trovatisi nei guai senza alcuna colpa, a causa delle irregolarità commesse da impiegati della carriera amministrativa. Per quanto riguarda i controlli sulla gestione degli uffici all'estero, prospetta la possibilità che alle verifiche partecipino impiegati della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, ma soltanto in qualità di consulenti dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.

Il senatore PROVERA domanda per quali ragioni si sia formata la prassi di far partecipare funzionari della Ragioneria generale alle verifiche sulla gestione degli uffici all'estero; ciò appare alquanto improprio, poichè il controllo sulla gestione dovrebbe essere esercitato a posteriori. Per quanto riguarda la responsabilità del procedimento e degli atti, fa presente che nell'ordinamento italiano è una regola generale che il capo dell'ufficio o del servizio risponda anche penalmente per tutti gli atti posti in essere dai propri dipendenti, come avviene ad esempio nei reparti ospedalieri.

Il senatore BIASCO concorda con il Presidente sull'opportunità di trasferire ai funzionari amministrativi, che effettivamente esercitano la gestione finanziaria degli uffici, la responsabilità per i relativi atti. È

quanto avviene nelle amministrazioni militari, in cui sono distinte le funzioni di tipo operativo e quelle di tipo amministrativo e contabile.

Per quanto riguarda i controlli sulla gestione degli uffici, opportunamente lo schema di regolamento prevede la partecipazione di funzionari della Ragioneria generale alle verifiche congiunte, poichè essa dispone di un importante ufficio ispettivo, che partecipa in via generale ad analoghi controlli su tutte le amministrazioni pubbliche; viceversa le ragioniere centrali esistenti presso i singoli ministeri, che comunque dipendono dalla Ragioneria generale dello Stato, non sono attrezzate per poter partecipare a tali verifiche.

Il senatore BASINI esprime pieno consenso sulla relazione del Presidente e auspica che nell'ordinamento italiano si affermi il principio della responsabilità individuale, poichè l'attribuzione di ogni responsabilità ai capi degli uffici deresponsabilizza chi istruisce le pratiche e predisporre gli atti amministrativi. In base a tale principio anche i magistrati dovrebbero rispondere sul piano civile e penale degli errori commessi.

Il presidente MIGONE prende atto del generale consenso sulle critiche da lui espresse in ordine alla responsabilità dei procedimenti di erogazione dei fondi e di rendicontazione delle relative spese. È evidente che, se non si vuole ridurre gli ambasciatori e i consoli a occuparsi prevalentemente di contabilità, il sistema attuale configura una inaccettabile scissione tra l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative e contabili e la relativa responsabilità, che viene attribuita ai diplomatici per il solo fatto di essere preposti agli uffici all'estero. Si dichiara pertanto contrario allo schema di regolamento, nella parte in cui individua nei titolari degli uffici i «funzionari delegati» alla erogazione dei fondi e alla rendicontazione delle spese.

Per quanto riguarda il controllo sulla gestione, fa presente al senatore Provera che la prassi affermata si è dilatata i poteri del Ministero del tesoro a scapito della rapidità dei processi decisionali. Ritiene comunque che si possano mantenere le verifiche congiunte effettuate dal Ministero degli affari esteri e dalla Ragioneria generale, purchè non si configurino come un controllo preventivo, ma siano espressamente previste come un controllo successivo sull'attività amministrativa.

Osserva poi che gli importi indicati nell'articolo 6, come limiti per le spese in economia e di modico ammontare, dovrebbero essere indicizzati, se si vuole evitare di dover periodicamente sottoporre a revisione il regolamento.

In conclusione propone alla Commissione di esprimere un parere in parte favorevole e in parte contrario, per le ragioni esposte nella sua relazione.

Il sottosegretario FASSINO si rimette alla Commissione.

La Commissione dà mandato al relatore di redigere un parere in parte favorevole e in parte contrario, nei termini da lui indicati.

IN SEDE REFERENTE

(3102) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Tirana il 12 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO che rileva come il trattato in esame, ponendo le basi per una più intensa collaborazione fra Italia e Albania in materia di interscambio economico, tende a ripartire equamente il carico fiscale fra operatori delle due parti. Seguendo il modello *standard* elaborato dall'OCSE, l'accordo intende evitare la duplicazione delle imposizioni sugli stessi fenomeni economici, prendendo in considerazione oltre ai redditi personali anche gli utili patrimoniali e delle imprese facenti capo a persone fisiche e giuridiche. Raccomanda alla Commissione una sollecita approvazione, sottolineando l'urgenza in considerazione del fatto che già la Camera dei deputati vi ha provveduto.

Il sottosegretario FASSINO si rimette alla Commissione.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore D'Urso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(3105) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicative dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995 approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO il quale osserva che questo trattato rappresenta il punto di arrivo di un processo intensificato di relazioni bilaterali fra l'Italia e l'Albania, ponendo le basi per ulteriori sviluppi di rafforzamento del settore della collaborazione. Ricorda il ruolo primario svolto dall'Italia negli aiuti verso l'Albania, dapprima per fronteggiare l'emergenza e poi rivolti ad interagire in futuro con uno Stato sovrano che ritroverà la sua stabilità sociale ed economica. Passando al merito osserva che nel preambolo si richiamano i principi dell'europeismo e dei valori delle democrazie occidentali, e in questo quadro si identificano via via i campi in cui la collaborazione si dispiegherà. Raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione osservando altresì che il provvedimento comporta un onere limitatissimo relativo al pagamento di alcune missioni.

Il presidente MIGONE osserva che proprio un'ora fa ha partecipato alla cerimonia conseguente la firma dell'accordo tra i due ministri della pubblica istruzione italiano ed albanese volto a dare concretezza alla cooperazione in campo scolastico ed universitario.

Il sottosegretario FASSINO, cogliendo l'occasione del dibattito odierno, ritiene utile fare il punto sulla situazione generale dei rapporti fra Italia ed Albania, aggiornando il Parlamento sul processo di stabilizzazione posto in essere dopo la crisi dello scorso anno che ha visto l'impegno diretto dell'Italia e il sostegno della comunità internazionale. Sul piano politico rileva una sufficiente stabilità del governo albanese – recentemente rinnovato con parziale rimpasto – mentre più fragile si presenta il quadro delle relazioni all'interno del Parlamento: i deputati del Partito democratico dell'ex presidente Berisha si sono infatti a lungo astenuti dal partecipare ai lavori parlamentari, mostrando la propria contrarietà ai risultati elettorali, e, dopo la missione della delegazione tripartita del Parlamento europeo, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, appaiono più disponibili e in concreto riprendono a partecipare a qualche seduta. Sul versante economico la situazione sembra evolvere in una dinamica abbastanza soddisfacente, a seguito della ripresa degli investimenti stranieri e in particolare dello sforzo e delle iniziative italiane. Il pacchetto di aiuti internazionali inoltre, appare decisamente elevato se si rapporta alla quantità totale della popolazione albanese che supera di poco i tre milioni di cittadini.

Passando ad analizzare i punti di debolezza che la situazione presenta, rileva innanzitutto come non sia ancora risolta la questione dello smantellamento delle società finanziarie piramidali e come manchi del tutto un'effettiva politica delle entrate – aumentate anche da cospicue rimesse degli emigranti – inquadrata in un sistema fiscale sul modello occidentale. Sul piano migratorio per contro, la situazione si presenta meno tesa di alcuni anni fa sia perchè si sta ricreando una qualche speranza di occupazione sia perchè è stato sottoscritto con l'Italia un accordo per flussi programmati di lavoratori stagionali e permanenti.

Il quadro della regione balcanica purtroppo si presenta molto critico e precario in primo luogo per la crisi del Kosovo che rischia di innescare esplosioni a catena, eventualità seguita da vicino dai rappresentanti italiani nel gruppo di contatto. L'atteggiamento del governo albanese in proposito è particolarmente prudente, in quanto sollecita una soluzione politica del problema della minoranza albanese nell'ambito dei confini esistenti: questo finchè la tensione all'interno del Kosovo rimane a livelli di guardia, perchè una volta questi sorpassati probabilmente trascinerebbero un atteggiamento diverso.

In conclusione raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame in quanto esso rafforza la griglia di strumenti predisposti dall'Italia a sostegno della stabilità e del raggiungimento di una normalità democratica.

Il senatore PORCARI, condividendo in generale le considerazioni del Governo, ritiene purtroppo sottovalutata la questione dei debiti delle

società finanziarie piramidali per i quali l'attuale governo albanese deve essere chiamato a far luce sui lati oscuri, ritenendo stupefacente la mancanza di proteste popolari che il regime – *dependance* dell'Ulivo – deve essere riuscito a far tacere così come è avvenuto in Italia dove i cittadini hanno ingoiato vessazioni normative e fiscali a non finire. Sul problema dell'immigrazione clandestina, se è vero che si registra un certo rallentamento del fenomeno di massa, resta però uno stillicidio poco edificante che mette in discussione l'immagine e l'ordine pubblico dell'Italia. Infine osserva che se a parole tutti sono d'accordo nel tentare di risolvere la situazione del Kossovo entro i confini esistenti non si vede in concreto alcuna via di uscita al rischio di un'altra crisi europea ed internazionale. Pur tuttavia voterà a favore del provvedimento così come lo scorso anno la propria parte politica sostenne l'impegno italiano verso l'Albania.

Il senatore PROVERA ritiene giusta la via seguita con l'accordo programmato sull'immigrazione ma rileva come ogni contenimento di essa vada operato a monte sul territorio albanese. Poichè l'insediamento delle imprese e l'impulso agli investimenti stranieri dipendono dal tipo di misure prediposte per garantire la sicurezza interna, osservando che la situazione di illegalità è ancora molto diffusa, si domanda a che punto sia il programma di sostegno alla ricostituzione delle forze dell'ordine. Ritiene eccessivi i flussi di denaro che rientrano in Albania sotto forma di rimesse degli emigranti osservando che ciò apre forti sospetti di legami con attività non proprio legali. Chiede infine se risulti al Governo che il sostegno delle autorità albanesi alla minoranza etnica nel Kossovo abbia carattere esclusivamente politico.

Il senatore TABLADINI ritiene che la battuta d'arresto dei fenomeni di immigrazione clandestina di massa sia dovuto semplicemente all'inverno e che essi ricominceranno con il mare calmo della buona stagione. Osserva che sui giornali si parla molto di insediamenti industriali sostenuti da parte di altri paesi europei in misura maggiore di quelli italiani, e che si segnalano coltivazioni e trasformazioni di stupefacenti oltrechè un proliferare del commercio di automobili rubate che pur non dovrebbe essere difficile poter controllare.

La senatrice DE ZULUETA, avendo partecipato personalmente alla missione trilaterale evocata dal sottosegretario Fassino, osserva che essa ha avuto un vero successo decisivo per la spinta nei confronti del ritorno del partito di Berisha in parlamento, tant'è che a giugno si prevede una nuova missione a sostegno di questo equilibrio che resta molto delicato. La situazione interna rimane estremamente fragile dal punto di vista della sicurezza data la quantità di armi in circolazione che potrebbero tranquillamente attraversare la frontiera con il Kossovo al primo acuirsi della crisi: occorre pertanto rinforzare prioritariamente lo sforzo di sostegno alla ricostituzione dei corpi di polizia.

Il senatore ANDREOTTI chiede se sia stata superata la difficoltà del rimpasto governativo in Albania dato che su di esso si era registrata l'opposizione del presidente della Repubblica Majdani.

Il sottosegretario FASSINO rileva in questa circostanza una prova non di debolezza ma della forza ritrovata di una istituzione, la Presidenza della Repubblica, che ha saputo svolgere un ruolo autonomo dal Governo e che, nella dialettica che ne è seguita, ha portato a un rimpasto di Gabinetto con componenti più giovani portatori di istanze riformiste. Ricorda che uno specifico programma del Fondo Monetario e della Banca mondiale è in corso per smantellare e liquidare le società finanziarie piramidali con le prospettive di determinare taluni rimborsi. Il fatto che altri Stati stranieri stiano sviluppando i contatti per gli investimenti prova che le regole di mercato si stanno riaffermando e l'Italia non può certo dolersene in linea di principio, mentre comunque sono in campo l'ENI, la Telecom, la ALENIA e numerose piccole e medie imprese; la polizia albanese è tutta equipaggiata dal Ministero dell'interno italiano, come pure italiani sono i programmi edilizi per la realizzazione di caserme e carceri, mentre la formazione dei corpi di polizia è affidata ad istruttori italiani. Infine per la lotta agli stupefacenti è stata coinvolta l'agenzia dell'ONU facente capo all'ex senatore Arlacchi che ha predisposto un programma di attenzione costante e prevenzione. Per quanto riguarda la situazione regionale, il Governo sostiene l'opinione che allo scadere del mandato dei Caschi Blu in Macedonia debba continuare una presenza internazionale di stabilizzazione, rafforzando il dispositivo UEO di assistenza alla polizia albanese. Non risulta infine alcun sostegno al di fuori del campo politico da parte delle autorità albanesi verso la minoranza in Kossovo, anche se la sostanziale prudenza potrebbe trasformarsi in un momento di crisi più acuta.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore D'Urso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

110ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

PER UN INVITO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
(A007 000, C04ª, 0068º)

Il Presidente GUALTIERI informa che il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, tenente generale Cervoni, ha invitato una delegazione della Commissione ad una colazione di lavoro, che potrebbe svolgersi il prossimo 26 maggio. Invita i senatori a far pervenire le relative adesioni con l'indicazione delle tematiche che si desidera affrontare.

PER LA VISITA ALLA BRIGATA FOLGORE
(A007 000, C04ª, 0068º)

Il senatore PALOMBO, anche in relazione alla recente audizione del professor Ettore Gallo, presidente della commissione di inchiesta governativa sulle vicende somale, chiede che venga organizzata una visita alla Brigata Folgore per conoscerne i meccanismi di funzionamento.

Il senatore UCCHIELLI si associa alla richiesta del senatore Palombo.

Il Presidente GUALTIERI assicura che non appena sarà pervenuta la nuova relazione della Commissione Gallo, si provvederà all'organizzazione della visita richiesta.

IN SEDE DELIBERANTE

(3159) RUSSO SPENA e SEMENZATO. – Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il Presidente GUALTIERI propone di considerare acquisito il dibattito svolto in sede referente.

La Commissione conviene.

Il Presidente GUALTIERI avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101 riferiti al testo approvato in sede referente.

Il relatore De Guidi illustra quindi gli emendamenti e dà conto del parere non ostativo sugli stessi espresso dalla 1ª Commissione.

Interviene il senatore PALOMBO per sottolineare che le procedure per il rinnovo degli organismi rappresentativi attualmente previsti non possono tener conto delle modifiche intervenute a seguito dell'approvazione dei decreti legislativi di equi-ordinazione del 1995 che hanno istituito i nuovi ruoli dei marescialli o ispettori e dei sergenti o sovrintendenti. Questi ultimi, infatti, secondo l'attuale distinzione legislativa del personale militare di carriera in tre sole categorie – ufficiali, sottufficiali e volontari – dovranno confluire in una stessa categoria con il conseguente rischio di non vedere eletti propri rappresentanti. A tal proposito si registrano già i primi ricorsi al giudice amministrativo. Ritiene quindi auspicabile che le procedure elettorali vengano avviate dopo l'approvazione della riforma della rappresentanza militare attualmente all'esame del Parlamento.

Il senatore UCCHIELLI dichiara di condividere le argomentazioni del senatore Palombo.

Il sottosegretario RIVERA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101, che con successive votazioni sono approvati.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'articolo 1, come modificato, l'articolo 2 e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma annuale di A/R n. SME/006/98 relativo a n. 10.000 (O.A. 112/97) giubbetti antiproiettile Mod. «CORAZZA 2B» (n. 245)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: parere favorevole con condizione)
(R139 b00, C04ª, 0027ª)

Il relatore DE GUIDI riferisce sul programma annuale di ammodernamento e rinnovamento relativo all'acquisizione di 10.000 giubbetti antiproiettile Mod. «CORAZZA 2B». Si tratta dell'acquisizione di una *tranche* di 70.000 giubbetti antiproiettile che l'amministrazione sta acquisendo dal 1992. Le principali caratteristiche sono una modularità che consente una versione medio-leggera per azioni dinamiche e una versione pesante per attività statiche in ambienti ostili. I giubbetti devono essere facilmente indossabili sopra l'uniforme e in grado di assicurare libertà di movimento e l'impiego delle armi individuali. La protezione è costituita da elementi di protezione flessibili e dalla possibilità di inseri-

mento di piastre balistiche aggiuntive. L'onere finanziario è pari a 11 miliardi per un costo unitario di 1.100.000 lire (più IVA). Si tratta di un prezzo congruo considerate le caratteristiche tecniche del giubbotto proposto. Probabilmente la ditta che riuscirà ad aggiudicarsi la gara è un'azienda straniera.

Propone infine di esprimere un parere favorevole sul programma.

Il senatore PELLICINI chiede chiarimenti circa la dichiarazione del relatore che dà per scontato un esito sfavorevole ad eventuali aziende nazionali.

Il Presidente GUALTIERI fa presente che per l'acquisizione della fornitura si procederà ad una gara alla quale parteciperanno ovviamente anche ditte italiane, con pari opportunità circa l'esito finale.

Il senatore MANCA si dichiara favorevole al programma, pur se ritiene quanto mai urgente procedere ad una riforma della legge n. 436 della quale si sta occupando il comitato ristretto sui disegni di legge nn. 2160 e 2999. Ritiene poi che la Commissione debba fare una riflessione sulla legislazione che regola l'import-export delle armi per evitare che norme troppo stringenti rispetto a quelle di altri Paesi possano danneggiare l'industria militare italiana.

Il Presidente GUALTIERI fa presente che il Presidente del Senato ha autorizzato un'indagine conoscitiva proprio sull'import-export di armi alla quale dovranno procedere le Commissioni congiunte 3ª e 4ª e nel cui ambito potrà svolgersi quella riflessione richiesta dal senatore Manca.

Il senatore MANFREDI, dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza di una riflessione sulla legge relativa all'import-export delle armi, chiede se per i giubbetti antiproiettile sia stato previsto un cambiamento del capitolato tecnico di appalto in relazione all'evoluzione delle tecnologie, perchè spesso gli stati maggiori hanno proposto programmi di acquisizione di strumenti obsoleti.

Il senatore DOLAZZA dichiara di condividere pienamente la preoccupazione del senatore Manfredi.

Il Presidente GUALTIERI propone di porre come condizione per il parere favorevole l'aggiornamento dei capitolati tecnici.

Il relatore DE GUIDI assicura che il giubbotto proposto per l'acquisizione ha caratteristiche diverse dalle precedenti forniture poichè presenta innovazioni non soltanto riguardo alla superficie protetta, ma anche alla stessa corazza che è stata modificata sulla base dell'evoluzione tecnologica nel settore.

Il sottosegretario RIVERA, intervenendo brevemente, sostiene che si tratta di dotare i reparti delle Forze di proiezione impiegate in missio-

ni internazionali di giubbetti antiproiettile che siano conformi all'evoluzione tecnologica realizzata nel settore. Si procederà ad una gara a livello europeo e ci sono due società italiane interessate alla fornitura: la Sistema Compositi e la Monfrini.

La Commissione delibera quindi, con l'astensione del senatore Dollizza, di esprimere un parere favorevole con la condizione emersa nel dibattito.

Programma pluriennale di A/R n. SMM/006/98 relativo all'acquisizione di una Unità SIGINT (Signal Intelligence) (n. 246)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: parere favorevole con osservazione)
(R139 b00, C04*, 0028*)

Riferisce il relatore UCCHIELLI, ricordando preliminarmente l'esigenza di rimeditare la normativa vigente in tema di pareri al Governo su programmi di spesa (annuali e pluriennali) relativi all'acquisizione di nuovi strumenti per le Forze armate.

Ciò premesso, si sofferma sul programma in titolo, volto a dotare la Difesa di una piattaforma navale. L'Unità Sigint sarà una nave realizzata per la Difesa con finanziamenti interforze per quanto riguarda l'acquisizione del sistema operativo. Il costo della piattaforma graverà invece sugli stanziamenti ordinari della Marina. L'utilizzo dell'Unità sarà basato sulla pianificazione annuale dello Stato Maggiore della Difesa. L'attività di Ricerca Intelligence sarà condotta di massima nell'area del cosiddetto Mediterraneo allargato. In casi particolari quando forze operative italiane saranno impiegate in operazioni reali al di fuori del territorio nazionale l'Unità sarà posta alla dipendenza del Comandante la forza stessa. L'unità può compiere anche attività di ricerca scientifica ed ispezioni del fondale marino profondo. L'attività in sostanza permetterà di fornire in tempo reale a Comandi operativi impegnati in operazioni di difesa degli spazi ed interessi nazionali, protezione delle linee di comunicazione ed evacuazione di personale non militare, rivestendo un ruolo fondamentale per quanto attiene il supporto decisionale anche alle Autorità politiche.

Il termine piattaforma – prosegue il relatore – fa parte del lessico specifico quando si parla di una nave militare, che può essere divisa in due parti principali: sistema di Combattimento (carico pagante o trasportato: cannoni, missili, sistemi elettronici di comunicazioni) e piattaforma, cioè lo scafo nel suo complesso che trasporta il sistema di combattimento. Con la parola piattaforma si descrive quindi l'insieme delle strutture della nave e di tutti i sistemi e impianti necessari per la navigazione quali: apparato di propulsione, alloggi per il personale ed impianti ausiliari, sistemi di condotta della navigazione e di comunicazione.

Nel caso particolare della nave SIGINT (la nave non è dotata di armi propriamente dette), il Sistema di combattimento è stato indicato con il termine più appropriato di sistema operativo ed è comprensivo di tutti

gli impianti ed apparecchiature, trasportati dalla piattaforma (nave), necessari per lo svolgimento delle missioni assegnate all'unità navale.

Ciò premesso, auspica l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore MANFREDI rileva la mancata menzione, nella documentazione fornita dal Ministero, dei soggetti istituzionali che gestiranno in concreto siffatta nave, se ed in quale misura la Difesa o i servizi segreti.

Il Presidente GUALTIERI si esprime in senso favorevole all'acquisizione di una piattaforma attrezzata anche per ricerche acustiche, dotata di laboratori, di sonar a scansione laterale e rilevatori per operare in acque sia basse che profonde. L'unità dovrà avere caratteristiche «multi-funzione» in modo da essere rapidamente riconfigurabile mediante il criterio della modularità al fine di rafforzare la capacità di sorveglianza dell'Italia.

Il senatore MANCA sottolinea che la unità in titolo non incide sulle scelte di fondo delle Forze armate, bensì perfeziona e migliora l'operatività di esse; pertanto, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il sottosegretario RIVERA si compiace del consenso ampio che è maturato intorno al programma in esame.

Il relatore UCCHIELLI replica condividendo l'osservazione del senatore Manfredi e lamentando l'assenza di indicazioni in ordine all'impatto occupazionale. Tuttavia, auspica l'emanazione di un voto favorevole con l'osservazione relativa alle modalità gestionali della nave.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore MANFREDI che ribadisce l'esigenza del Parlamento di fissare in concreto le modalità di gestione della piattaforma navale.

Il senatore PALOMBO si associa a quanto dichiarato dal senatore Manfredi e preannuncia voto favorevole al programma a condizione però che sia specificata l'esigenza di un uso accorto e controllato della piattaforma.

In senso adesivo si esprime il senatore MANCA.

La Commissione delibera quindi di esprimere un parere favorevole con l'osservazione emersa nel dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3159**Art. 1.**

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sino alla proclamazione dei nuovi eletti si applica l'articolo 2 del regolamento approvato con il decreto del Ministro della Difesa del 9 ottobre 1985».

1.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tutto il periodo di proroga del mandato e sino alla conclusione dei procedimenti elettorali di cui al comma 1, le modifiche concernenti la collocazione e la composizione dei COIR, disposte ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non comportano la decadenza dal mandato degli eletti ai COIR nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario e gli stessi restano in carica, eventualmente anche in soprannumero rispetto alla composizione fissata per il COIR cui è collegato, ai fini della rappresentanza, il Reparto o Ente dove prestano servizio».

1.101

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

128ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 3), Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento e rinvio)
(R125 b00, C05ª, 0004ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore PASQUINI, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il carattere innovativo del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001, rileva che l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale dovrebbe essere maggiormente collegato alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione e richiede, quindi, una riflessione sulla opportunità di un uso selettivo della leva fiscale. Ricordato che la mancata attivazione dei fondi pensione e l'assenza di altri investitori istituzionali comporta effetti negativi sull'andamento della Borsa, osserva che la definizione di benefici fiscali destinati all'attivazione dei fondi pensione contribuirebbe a determinare un più efficace funzionamento dei mercati finanziari, oltre che naturalmente definire un migliore equilibrio del settore previdenziale. Si potrebbe, inoltre, ipotizzare una diversificazione dei limiti di deducibilità degli oneri assicurativi, privilegiando gli strumenti a carattere squisitamente previdenziale. Nel valutare positivamente la prevista istituzione di nuove imposte ambientali, osserva che alla loro introduzione dovrebbe conseguire la riduzione della tassazione sul lavoro e sui beni immobili; a tale riguardo, si sofferma sul fatto che, come ripetutamente segnalato dal Commissario

Monti, l'estrema mobilità internazionale dei capitali ha comportato una sostanziale riduzione della relativa tassazione a danno dell'imposizione gravante su beni immobili e sul lavoro.

Un ulteriore intervento di politica tributaria selettiva potrebbe essere individuato nella tutela di comportamenti che si ritengono socialmente positivi, come ad esempio la cura domiciliare di anziani o disabili. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di una riduzione dell'aliquota IVA per il settore dell'edilizia (che, unita alle agevolazioni esistenti, creerebbe un reale incentivo all'emersione dell'attività sommersa del settore), di una estensione dell'agevolazione esistente sull'incremento di patrimonio al patrimonio complessivo di impresa e di introdurre una aliquota unica di imposizione per tutti i redditi da capitale. Ritiene necessario, inoltre, approfondire le prospettive relative all'instaurazione delle zone speciali o franche, all'interno delle quali definire agevolazioni fiscali che promuovano nuove attività imprenditoriali o l'emersione delle esistenti.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, infine, dopo aver sottolineato che le agevolazioni esistenti delineano un quadro di sostanziale convenienza alla localizzazione di attività produttive nelle aree depresse, auspica una maggiore diffusione dell'informazione relativa alle opportunità esistenti; tale funzione, oltre naturalmente a quella di direzione strategica dell'attività degli enti di promozione, dovrebbe competere, a suo avviso, alla istituenda Agenzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente COVIELLO comunica che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alla ore 9,30.

129ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MORANDO

indi del Presidente

COVIELLO

Intervengono il Ministro delle finanze Visco e il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento e rinvio)
(R125 b00, C05ª, 0004ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore GRILLO dichiara di condividere le linee generali contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 in ordine al rispetto del Patto di stabilità e alla adozione delle misure necessarie per la partecipazione dell'Italia all'Unione monetaria. Sottolinea, peraltro, che il Documento riflette un'impronta statalista che non consente di esprimere un apprezzamento positivo sulle misure proposte e sugli interventi prospettati. A tale riguardo, occorrerebbe prevedere misure alternative, per un più incisivo contenimento strutturale della spesa corrente, la riduzione della pressione fiscale e la liberalizzazione dei mercati. Soffermandosi, quindi, sull'esame delle principali carenze del Documento, precisa che la previsione di una ulteriore riduzione dei tassi di interesse sembra eccessivamente ottimistica, poichè non tiene conto del probabile rialzo dei tassi statunitensi, reso necessario dalle esigenze di difesa del dollaro in seguito alla nascita dell'euro. La crescita attesa degli investimenti, inoltre, non appare verosimile, come confermato dalla inefficacia delle misure adottate per sbloccare la realizzazione delle opere pubbliche. La logica di garantismo formale, riflessa dalle complicate procedure esistenti, deve essere superata e sostituita dalla logica del controllo di gestione delle attività produttive.

La scarsa attendibilità delle previsioni macroeconomiche, quindi, e l'assenza di interventi strutturali sulla spesa, come del resto l'eccessiva pressione tributaria, rendono poco verosimile la realizzazione sia della ottimistica previsione di crescita del sistema economico, sia degli obiettivi di avanzo primario indicati nel Documento. Dopo aver ricordato che gran parte della riduzione di spesa dovrebbe avvenire con la riduzione dei trasferimenti alle aziende di servizio pubblico, osserva che il conseguente probabile indebitamento di tali enti richiederà in futuro ulteriori risorse per interventi di ripianamento dei disavanzi. Il Documento, inoltre, non contiene indicazioni in ordine alle modalità e ai tempi per la restituzione dei crediti di imposta di famiglie e imprese. Per quanto riguarda le privatizzazioni, evidenzia l'estrema vaghezza del Documento del Governo e ribadisce la necessità di una più incisiva politica di dismissione delle partecipazioni pubbliche, senza peraltro compiere i sostanziali errori della recente operazione che ha riguardato la Telecom. In relazione alla politica per il Mezzogiorno, dopo aver ricordato che un dibattito decennale ha finalmente consentito di abbandonare la logica dell'intervento straordinario, osserva che le proposte del Governo – quale, ad esempio, la costituzione di un'Agenzia di promozione dello sviluppo – sembrano invece riproporre misure che l'esperienza ha già di-

mostrato inefficaci. Esprime, quindi, la propria contrarietà alle indicazioni contenute in proposito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, sottolineando l'esigenza di procedere piuttosto ad un decentramento istituzionale e ad una reale responsabilizzazione di regioni ed enti locali.

Dopo aver evidenziato, infine, i recenti interventi in campo tributario che, a suo avviso, non contribuiscono ad avvicinare il sistema fiscale italiano a quello degli altri Paesi europei, sollecita l'adozione tempestiva di misure che consentano una reale armonizzazione; ritiene inoltre essenziale che il Governo chiarisca quali strumenti intende adottare qualora *shock* di domanda o di offerta alterino le variabili macroeconomiche.

Il senatore MARINO sottolinea il carattere innovativo del Documento che segna una svolta reale nella politica economica del Governo in quanto pone il giusto rilievo sulla questione della disoccupazione e del Mezzogiorno. Dopo aver evidenziato che la dinamica territoriale dell'occupazione comporta la necessità di investimenti aggiuntivi nel Mezzogiorno, osserva che la manovra di correzione dei conti pubblici per il triennio è di entità molto limitata e che parte delle risorse aggiuntive, liberate anche dalla riduzione della spesa per interessi, vengono opportunamente destinate alla spesa per investimenti.

Esprime alcune perplessità in ordine alla strumentazione proposta per garantire il rispetto del Patto di stabilità; in particolare ricorda che il recente riordino delle aliquote dell'IRPEF ha comportato un peggioramento per alcune categorie, quali i pensionati, e che sembrano emergere nuove fasce di emarginazione sociale. Sottolineato che non necessariamente alla crescita del PIL consegue un automatico incremento del numero degli occupati, rappresenta l'esigenza di un approfondimento in ordine agli effetti occupazionali nelle aree svantaggiate del Paese delle politiche definite nel Documento del Governo. La questione della disoccupazione, peraltro, non può essere affrontata esclusivamente con interventi definiti a livello centrale, poichè l'esperienza ha dimostrato che è necessario che sia espletata un'azione complessiva in cui l'intervento centrale e la disponibilità di risorse sia affiancata dall'impegno di tutti i livelli istituzionali ad adottare le opportune iniziative per la piena soluzione del problema.

Ribadendo l'apprezzamento positivo per l'azione di risanamento compiuta, sottolinea che esistono nel Documento alcuni aspetti di ambiguità che sarebbe opportuno chiarire. In particolare, si sofferma sulla prospettata azione di razionalizzazione delle aziende di servizio pubblico e di riduzione della spesa per beni e servizi, la cui entità e natura non vengono chiarite. Osserva che la definizione dei requisiti d'accesso alle prestazioni sociali dovrebbe essere indirizzata all'equità di accesso alle prestazioni e non alla riduzione della spesa. Tali aspetti sono, a suo avviso, rilevanti perchè la partecipazione all'Unione monetaria e la permanenza in essa richiedono un'elevata coesione sociale che verrebbe minata da interventi riduttivi dei servizi.

Per quanto riguarda le privatizzazioni, osserva che i mercati finanziari non sembrano in grado di assorbire l'offerta prevista nel Documento; a suo avviso l'accelerazione del processo di privatizzazione confligge con la politica industriale che sarebbe necessaria nel prossimo biennio e può comportare effetti estremamente negativi sull'occupazione. Dopo essersi soffermato, a titolo di esempio, sui possibili effetti della privatizzazione della Società Autostrade con riferimento ai progetti di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza pubblica, sollecita la presentazione, nella relazione semestrale sulle privatizzazioni, del quadro degli incassi lordi e degli incassi netti e dell'ammontare di utili e dividendi realizzati nello scorso esercizio. A tale riguardo, ricorda che la legislazione vigente prevede che una quota di essi sia destinata al fondo per l'occupazione, la cui dotazione è peraltro insufficiente. Osserva inoltre che le dismissioni possono comportare una riduzione delle risorse destinate alla ricerca in settori strategici dell'economia.

Segnala, quindi, che nel parere espresso dalla 6ª Commissione si evidenzia l'opportunità di ridurre il carico fiscale sul lavoro dipendente; dichiara di concordare con tale richiesta e osserva come proposte così impegnative rendano evidente la necessità di affrontare in modo ancora più efficace il gravissimo problema dell'evasione fiscale e contributiva. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, infine, dopo aver ricordato lo scenario di estrema penalizzazione delle aree depresse per la prospettata riduzione dei fondi strutturali e dei trasferimenti dello Stato (a causa dell'ampliamento delle facoltà impositive degli enti locali, con conseguente difficoltà per quelli delle aree più deboli) esprime perplessità sulla idoneità degli strumenti della programmazione negoziata ad affrontare problemi così rilevanti; osserva che l'operare del mercato, la maggiore flessibilità e la concessione di agevolazioni non sono sufficienti a risolvere la grave situazione del Mezzogiorno, ritenendo, piuttosto, necessario un intervento pubblico che superi la visione localistica e consenta al Mezzogiorno di partecipare pienamente al processo di unificazione della realtà politica ed economica europea.

Il senatore AZZOLLINI, nel ribadire che la propria parte politica condivide gli obiettivi quantitativi posti dal Documento, sottolinea che la partecipazione dell'Italia all'unificazione monetaria costituisce un intento comune all'intera nazione. Una puntuale osservanza degli obblighi nei confronti della Unione europea consentirebbe all'Italia di assumere una posizione di maggiore forza, peraltro necessaria per affrontare le rilevanti questioni già evidenziate durante il dibattito sull'Agenda 2000; esprime, quindi, la propria perplessità sui metodi proposti per il rispetto del Patto di stabilità, tra cui, in particolare, segnala la limitazione al solo triennio del quadro programmatico: sarebbe stato, invece, opportuno fissare gli impegni di rientro dal debito per il prossimo decennio. Ritiene utile sottolineare la scarsa attenzione posta sul denominatore dei parametri-obiettivo (PIL) e osserva che la mancata soluzione dei nodi strutturali della finanza pubblica non consentiranno di realizzare la crescita ipotizzata, pregiudicando quindi la dinamica dell'intero rapporto. A tale riguardo, osserva, peraltro, che tassi di sviluppo così sostenuti come

quelli indicati nel Documento appaiono poco verosimili anche in relazione al risultato estremamente modesto realizzato negli ultimi esercizi. Ricorda, inoltre, l'insuccesso dell'azione nel Governo nel contenimento della spesa corrente (elemento che pregiudica ulteriormente il raggiungimento del parametro disavanzo-PIL) e la marcata riduzione della spesa per investimenti pubblici negli scorsi esercizi.

Al fine di esprimere una più completa valutazione del Documento del Governo, sottolinea la necessità di prendere in considerazione, oltre ai parametri formalmente richiesti nel trattato di Maastricht, anche altri indicatori dell'economia reale: la scarsa competitività del sistema economico e il ridotto grado di liberalizzazione dei mercati – nei quali esiste una compressione della libertà di iniziativa dei privati – evidenziano, infatti, carenze estremamente gravi e non affrontate. Per quanto riguarda la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, infine, ribadisce la necessità di adottare misure di incentivazione fiscale e di flessibilizzazione del mercato del lavoro.

Prende quindi la parola il ministro VISCO, il quale dopo aver sottolineato il valore positivo rappresentato dalla condivisione degli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria da parte delle forze di maggioranza e di opposizione, osserva che ciò deriva anche da una situazione di maggiore fiducia sulle prospettive future derivanti dai risultati raggiunti in termini di risanamento finanziario. Esso costituisce, infatti, la premessa indispensabile per il rilancio dell'economia, che ha già dato segnali significativi di attuazione nell'ultimo triennio dello scorso anno e che porterà, con ogni probabilità, ad ottenere effetti positivi anche sugli investimenti e sull'occupazione. La rilevante discesa dei tassi di interesse che si è registrata nel 1997 ha già comportato notevoli benefici per le imprese ed è prevedibile che ulteriori vantaggi possano derivare dall'andamento dei prossimi anni. Del resto, le previsioni dell'OCSE sui paesi industrializzati confermano sostanzialmente quelle del Documento del Governo: è quindi ragionevole la prospettiva del raggiungimento del pareggio di bilancio nei tempi previsti nel Documento. Ed anche la situazione del debito presenta aspetti più favorevoli rispetto a quella di altri paesi europei con alto debito, in conseguenza dell'iniziale maggiore divario dei tassi di interesse. È evidente che, in caso di crisi derivante da fattori internazionali, i possibili rimedi dovranno essere concordati in sede europea ed è auspicabile che si giunga in tempi brevi ad un coordinamento delle politiche fiscali dei paesi dell'Unione. Ciò vale anche per gli strumenti da utilizzare per la lotta alla disoccupazione, che non è un problema specificamente italiano, ma che anzi in Italia, come in Germania, può essere affrontato in modo efficace in considerazione della sua concentrazione in un'area determinata del territorio.

Dichiara quindi di condividere le affermazioni del senatore Marino concernenti l'esigenza di provvedere all'attuazione degli investimenti. In effetti, il sistema di incentivazione fiscale e produttiva vigente nelle aree depresse italiane è tra i più favorevoli d'Europa, ma ciò che è necessario è determinare le condizioni per un incontro tra domanda e offerta,

attraverso la diffusione della conoscenza degli strumenti di incentivazione ed il superamento delle difficoltà burocratiche che tuttora costituiscono un ostacolo rilevante per la realizzazione degli investimenti. Tale funzione può essere svolta dalle agenzie di promozione, che quindi non sostituiscono il mercato, ma devono operare per farlo funzionare in modo efficace. Decisivo appare poi il problema della sicurezza del territorio e nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate talune risposte innovative sul punto. Si tratta di costituire alcune zone speciali, utilizzando anche i contratti d'area, in cui concentrare lo sviluppo attraverso la convergenza di capitale pubblico e privato; a partire da tali aree potrà essere poi attuata una espansione degli investimenti all'intero territorio. Occorre considerare, al riguardo, che le norme europee consentono l'attivazione di incentivi anche fiscali per i nuovi investimenti, mentre tendono ad eliminare gli incentivi cosiddetti di funzionamento.

Il Ministro si sofferma quindi sulla riduzione del carico fiscale, sottolineando come nel Documento sia prevista una lieve ma progressiva tendenza in tale direzione. È necessario, però, tener conto della situazione italiana, in cui ancora per un periodo non breve l'elevato debito pubblico comporterà una spesa per interessi superiore a quella degli altri paesi europei. Ad essa si può far fronte attraverso un particolare impegno nel contenimento della spesa corrente, ché appare, tuttavia, già in linea con la media europea ed è anzi meno elevata in tutti i settori, tranne che in quello previdenziale. Anche la pressione fiscale può essere considerata a livello della media europea se è vero che l'Italia occupa il nono posto, con riferimento a tale indicatore, tra i 15 paesi dell'Unione. Il sistema industriale italiano, però, essendo basato prevalentemente sulla piccola e media impresa, dovrebbe poter contare su un minore carico fiscale ed è perciò opportuno puntare alla realizzazione graduale di tale obiettivo.

Osserva, successivamente, che sono stati registrati importanti risultati nel recupero della base imponibile ed è intendimento del Governo utilizzare le nuove risorse per ridurre l'imposizione sulle imprese e sul lavoro, soprattutto mediante la diminuzione dei contributi sociali, nell'auspicio che la conseguente riduzione del costo del lavoro possa dar luogo a nuova occupazione. Fa presente, con riferimento alla riforma fiscale, che la valutazione degli organismi europei su di essa, ed in particolare sull'IRAP, è stata molto positiva e non è da escludere che anche altri Paesi dell'Unione possano avviarsi su una strada analoga.

Precisa quindi che il Governo ha assunto specifiche iniziative per ottenere il consenso del Consiglio europeo sulla riduzione dell'aliquota dell'IVA per l'edilizia, ma le perplessità esistenti in taluni paesi e la regola dell'unanimità vigente per la decisione hanno reso fino ad ora impossibile attuare tale opportuno provvedimento.

Il ministro Visco, dopo essersi soffermato sul problema dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, che richiederà una revisione del sistema dei trasferimenti in una logica perequativa, ribadisce l'impegno del Governo per procedere con determinazione in direzione di una completa liberalizzazione dei mercati, superando le notevoli resi-

stenze degli interessi coinvolti. Sottolinea, comunque, che taluni importanti risultati in materia sono stati già raggiunti.

Il relatore FERRANTE replica quindi agli intervenuti ringraziando in modo non formale le forze di opposizione per il contributo fornito e per il senso di responsabilità dimostrato.

Rileva, infatti, che il dibattito in Commissione, ampio e molto approfondito, ha evidenziato una sostanziale unanime condivisione degli obiettivi di finanza pubblica del DPEF 1999-2001, finalizzati a confermare il risanamento, il rispetto del Patto di stabilità e crescita e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL tale da determinare l'avvicinamento al valore di riferimento con ritmo adeguato. Su questi obiettivi si è registrato, inoltre, il consenso di tutte le Commissioni permanenti del Senato.

La manovra correttiva proposta, di cui si assume il carattere strutturale, ha lo scopo di rettificare le previsioni tendenziali, nonchè di reperire le risorse indispensabili per il finanziamento delle politiche di sviluppo e comporta una previsione di indebitamento netto della pubblica amministrazione pari a 43.600 miliardi per il 1999; 33.000 miliardi per il 2000 e 24.000 miliardi per il 2001.

Con un tasso d'inflazione stabile nel triennio pari all'1.5 per cento, tassi d'interesse (BOT a 12 mesi) costanti nel triennio pari al 4.5 per cento, un significativo e persistente avanzo primario pari al 5,5 per cento del PIL e la riduzione delle spese correnti al netto degli interessi nel triennio pari allo 0.9 per cento del PIL, si realizza la progressiva riduzione del rapporto tra disavanzo e PIL del 2.0 per cento nel 1999, del 1.5 per cento nel 2000, del 1.0 per cento nel 2001, nonchè del rapporto tra debito e PIL (inclusi i proventi delle privatizzazioni) di circa 3 punti percentuali per anno, giungendo al 114,6 per cento nel 1999, al 110,9 per cento nel 2000 e al 107 per cento nel 2001.

Considera estremamente importante tale risultato politico, che non impedisce naturalmente che sugli strumenti proposti dal Governo per il conseguimento degli obiettivi indicati ciascuna forza politica manifesti i propri orientamenti e le proprie valutazioni critiche.

Si sofferma quindi sulle principali considerazioni svolte nel corso della discussione relativamente ai temi delle privatizzazioni, dell'Agenda 2000, del rientro dal debito, dell'integrazione anche politica dell'Europa, della restituzione della cosiddetta eurotassa, delle scelte selettive degli investimenti attraverso opzioni che privilegino il miglioramento ambientale e la qualità della vita, della riduzione della pressione fiscale in rapporto al costo del lavoro e allo sviluppo dell'occupazione, dell'emersione del sommerso e della sua connessione con la politica della sicurezza del territorio, della riforma dello Stato sociale e della politica per la famiglia (su cui si registrano posizioni ancora indeterminate sul Documento del Governo), sui problemi dell'economia delle regioni del Nord e sul collegamento tra essi e lo sviluppo del Mezzogiorno, sulla sostenibilità degli investimenti, sul ruolo che può essere svolto dal settore edilizio (tenendo conto degli incentivi già in essere, da non disperdere in attesa di possibili ulteriori vantaggi

fiscali) e sulle iniziative da assumere rispetto al manifestarsi di nuove fasce di emarginazione sociale.

Con riferimento agli investimenti, in particolare, il relatore esprime il suo consenso sulla proposta di prevedere una clausola di salvaguardia che impedisca la loro riduzione in caso di necessità finanziarie e che obblighi in tali circostanze ad intervenire sulla spesa corrente. Sui problemi del Mezzogiorno, si richiama alle conclusioni contenute nella Risoluzione recentemente approvata dalle Commissioni bilancio e industria del Senato.

Ritiene che la precisa individuazione dei contenuti dei provvedimenti collegati alla prossima manovra di bilancio assuma un particolare rilievo in considerazione del carattere qualitativo degli interventi che dovranno essere previsti ed esprime particolare apprezzamento per le dichiarazioni del senatore Marino sul valore innovativo del Documento in esame relativamente ai temi degli investimenti, del Mezzogiorno e dell'occupazione.

Replica infine agli intervenuti il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale esprime il proprio convinto apprezzamento per l'andamento del dibattito ed in particolare per le posizioni assunte dai rappresentanti delle diverse forze politiche sugli obiettivi del DPEF e sulla loro connessione con la realizzazione dell'Unione monetaria europea.

Ritiene che sia stata percepita l'importanza politica, ma anche istituzionale, del dibattito parlamentare che si sta svolgendo e che sia stato compiuto un significativo passo nella direzione di considerare le questioni della finanza pubblica come questioni strettamente connesse all'interesse nazionale e quindi estranee all'oggetto della dialettica tra maggioranza e opposizione. Si può quindi affermare che la cultura della stabilità, intesa come perseguimento di politiche di bilancio opposte a quelle della cosiddetta «spesa facile», stia diventando un patrimonio comune, nella consapevolezza che la stabilità non deve essere vista come il connotato di una fase congiunturale, ma come l'essenza stessa dello sviluppo dell'economia.

Sottolinea come debbano essere invece approfonditi, attraverso un corretto confronto parlamentare gli strumenti che il Governo intende utilizzare per il perseguimento degli obiettivi comuni. Con riferimento alle obiezioni avanzate nel corso del dibattito rispetto alle proposte contenute nel DPEF, rinvia a quanto già precisato dal ministro Visco e dal Relatore.

Ribadisce, peraltro, che le previsioni sulla crescita, sull'inflazione e sui tassi di interesse appaiono realistiche. Nel Documento sono anche indicate le priorità generali dell'azione del Governo, anche se indicazioni ulteriori potranno venire dalle Risoluzioni parlamentari. Si sofferma quindi sulla situazione economica del Mezzogiorno, osservando che nelle Regioni del Sud sono riscontrabili realtà molto differenziate ed anche imprese con forte carattere di innovatività e di competitività. Di ciò occorre tener conto, al fine di definire un modello di sviluppo con caratteri del tutto diversi rispetto a quelli del passato.

Ritiene che si sia compiuto un notevole sforzo negli investimenti pubblici, invertendo la tendenza alla riduzione che si era riscontrata nel corso degli ultimi anni. È dell'avviso che tale sforzo riguarderà anche la effettività delle spese previste, come è dimostrato dalla intenzione di giungere ad un avvicinamento dei valori di competenza e di cassa dei finanziamenti stanziati e dalla volontà di utilizzare anche risorse finanziarie private. Sottolinea che ciò è ora possibile grazie alla riduzione dei tassi di interesse e alla diversa configurazione del sistema finanziario.

Dopo aver dichiarato la disponibilità del Governo a limitare il contenuto dei provvedimenti collegati ed aver però anche ribadito l'esigenza di poter contare su tempi ragionevoli di approvazione delle misure più rilevanti, il rappresentante del Governo osserva che il monitoraggio dei piani di impresa predisposti dalle imprese pubbliche dovrà consentire al Governo di realizzare importanti risparmi di spesa in tale settore. Precisa, quindi, che talune perplessità che erano state avanzate in varie sedi, in ordine a possibili effetti negativi prodotti dalla nascita dell'Euro sui mercati finanziari, sono in via di superamento e dichiara la propria fiducia su un andamento positivo della nuova valuta europea. Sottolinea, infine, come le privatizzazioni siano al contempo uno strumento di politica industriale e una possibilità di reperire risorse per la riduzione del debito pubblico: è quindi intenzione del Governo procedere secondo le tappe previste nel Documento in esame, tenendo anche conto dei vincoli europei in tema di liberalizzazione dei mercati e di concorrenza e approfondendo la questione dei paventati effetti di cristallizzazione delle partecipazioni societarie derivanti dall'attuale configurazione normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

143ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3142) *Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri

(2174) *SERENA. – Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio*

(3166) *SPECCHIA. – Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie*

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile scorso.

Interviene per la replica, per la parte di competenza, il sottosegretario VIGEVANI, il quale dà atto alla relatrice di aver indicato con grande precisione gli aspetti del disegno di legge n. 3142 che andranno rivisti per rendere il provvedimento più aderente alle esigenze dei possibili beneficiari. Dopo aver ribadito il sostanziale consenso a tale disegno di legge, egli svolge alcune considerazioni circa la possibilità di calibrare le agevolazioni previste nel provvedimento solo alla fattispecie dell'acquisto della casa. Dopo aver premesso che tale indicazione di modifica del provvedimento è condizionata ad una ulteriore valutazione da compiersi insieme al Ministro per la solidarietà sociale ed alla relatrice, egli

osserva che tale prospettiva si giustifica alla luce di due eventi verificatisi in queste settimane: da un lato, la Camera dei deputati ha iscritto nel calendario dei prossimi mesi dell'Assemblea il disegno di legge che disciplina la materia degli affitti immobiliari, che prevede, tra l'altro, ampie agevolazioni per gli inquilini e per i locatari; dall'altro, è in atto un processo di riallineamento verso il basso dei mutui applicati dalle banche per l'acquisto delle unità immobiliari che fa ipotizzare, per i prossimi mesi, un tasso medio sui mutui del 5 per cento. Dalle due cose si evince che il provvedimento relativo alle locazioni contiene agevolazioni certamente superiori e più appetibili rispetto a quelle previste nel disegno di legge n. 3142, e che gli oneri a carico del bilancio dello Stato per agevolare l'acquisto della casa possono essere ulteriormente ridotti. La prospettiva quindi di concentrare le agevolazioni per le giovani coppie o per le famiglie monoparentali unicamente sull'acquisto delle unità immobiliari potrebbe giovare di più ampie risorse finanziarie, elevando quindi l'efficacia intrinseca del provvedimento agevolativo. A questo va aggiunta poi la proposta avanzata dalla stessa relatrice di far concorrere la Cassa depositi e prestiti non solo con agevolazioni in conto interessi, ma anche quale ente mutuatario, con risorse aggiuntive, ai tassi normalmente praticati agli enti locali. Va però tenuto presente che la proposta così formulata è condizionata ad una verifica, non certo semplice, della compatibilità finanziaria e della effettiva convenienza ad operare questa modifica: si tratta di impegnare congiuntamente gli uffici del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero delle finanze per fornire anche al Parlamento quella base informativa relativa al numero dei beneficiari, all'effettivo beneficio fiscale e all'impatto dei limiti territoriali che da più parti è stata richiesta in sede di discussione generale. Anche nella prospettiva di modifica testè illustrata andranno affrontate poi le questioni circa l'elevazione dei limiti anagrafici e la modifica dei limiti territoriali. Conclusivamente, aggiunge che andranno attentamente valutati gli effetti delle disposizioni in esame relativamente al vantaggio fiscale derivante dalle agevolazioni previste sulla locazione degli immobili, a partire da diverse composizioni del reddito familiare a parità di reddito complessivo: da alcune simulazioni infatti emergerebbe che le famiglie monoreddito godrebbero di un vantaggio fiscale complessivo maggiore rispetto a famiglie plurireddito.

Interviene il senatore VENTUCCI, il quale ritiene che le ipotesi di modifica del disegno di legge n. 3142 prospettate dal Sottosegretario ingenerano ulteriori dubbi sulla effettiva volontà del Governo di portare a compimento un provvedimento che, se restasse immutato, avrebbe ben pochi effetti agevolativi, e rimarrebbe un intervento di tipo meramente propagandistico. Poichè le agevolazioni rimangono troppo esigue e i limiti di reddito rischiano di vanificare completamente il carattere del provvedimento, si pone la questione di delinearne compiutamente il carattere. Sollecita quindi il Governo a fornire elementi informativi circa il numero dei beneficiari e il reale impatto agevolativo delle disposizioni in esame. Per quanto riguarda gli oneri finanziari ritiene che la perdita di gettito derivante dalle attribuzioni

delle agevolazioni potrebbe essere compensata dal rilancio del settore abitativo.

Prende di nuovo la parola il sottosegretario VIGEVANI, il quale ribadisce che l'orientamento del Governo è quello di delimitare le agevolazioni a giovani coppie con redditi bassi, residenti nei centri dove è maggiore la tensione abitativa. Ricorda inoltre che l'*iter* del provvedimento è stato caratterizzato dalla progressiva limitazione dell'ambito di applicazione a causa delle esigue risorse finanziarie. Tale considerazione, con le cautele già avanzate in precedenza, giustificherebbe del resto la plausibilità di un'ipotesi di modifica del disegno di legge come illustrate in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Presidente THALER AUSSERHOFE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

195^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante: «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria» (n. 233)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127: esame e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0025°)

Il relatore MASULLO illustra lo schema di decreto in titolo, ripercorrendo anzitutto le tappe legislative che hanno preceduto la cosiddetta «legge Bassanini 2», da cui il decreto stesso trae origine. Egli ricorda infatti che la legge n. 341 del 1990 ha istituito il corso di laurea in scienza della formazione primaria e ha previsto l'istituzione di scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria; successivamente, i decreti del Presidente della Repubblica nn. 471 e 470 del 1996 hanno rispettivamente inserito, nell'ordinamento didattico nazionale, le tabelle XXIII e XXIII-bis, relative appunto al suddetto corso di laurea e alle suddette scuole di specializzazione. Da ultimo, la legge n. 127 dello scorso anno ha rimesso la materia dell'ordinamento universitario all'autonomia degli atenei, secondo criteri generali definiti con decreti del Ministro. In conformità a tale disposizione normativa, il

ministro Berlinguer ha pertanto trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di decreto in titolo, con cui si dettano criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Passando ad una analisi dettagliata dell'articolato, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 2, recante disposizioni generali, nel quale si fa rinvio agli allegati A, B e C, rispettivamente relativi agli obiettivi formativi del corso di laurea e delle scuole, ai contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e a quelli delle scuole; l'articolo 2 introduce altresì, osserva, due nuovi istituti della didattica universitaria (il tirocinio ed il laboratorio) e definisce le quantità minimali che possono essere destinate alle attività didattiche. Egli ricorda poi gli articoli 3, 4 e 5, recanti rispettivamente i criteri relativi al corso di laurea, quelli relativi alle scuole di specializzazione, nonché norme particolari per la formazione degli insegnanti nella regione Val d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 6, infine, stabilisce che, in relazione allo specifico obiettivo formativo, non si provvede tramite mutazioni da insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione.

Conclusa l'illustrazione analitica del testo, il relatore svolge quindi alcune osservazioni sull'impianto funzionale del corso di laurea e delle scuole di specializzazione. In primo luogo, rileva che la distribuzione delle attività didattiche è fatta per semestri e quantificata in termini di crediti formativi; sottolinea altresì la novità rappresentata dalla introduzione degli istituti del laboratorio, cui vengono attribuite le funzioni di analisi, progettazione e simulazione delle attività didattiche, e del tirocinio; si sofferma quindi sulla quantificazione percentuale dell'impegno orario rispetto alle singole attività per quanto riguarda sia il corso di laurea che le scuole di specializzazione; infine, per quanto riguarda in particolare il corso di laurea, accenna alla possibilità di utilizzare crediti acquisiti, alla mobilità degli studenti sia in entrata che in uscita, nonché (criticamente) alla possibilità di ridurre la durata del corso stesso per coloro che siano già in possesso di un determinato titolo di studio.

Tutto ciò premesso, il relatore avanza alcune riserve sulla decisione del Governo di intervenire sulle tabelle in questione prima del decreto generale sull'ordinamento della didattica previsto dalla stessa «legge Bassanini 2». Ricorda altresì che, ai sensi dei decreti attuativi della legge n. 341 del 1990, i momenti più significativi della formazione dei docenti erano rappresentati dalle scienze educative, dalle metodologie delle discipline, dalla didattica disciplinare e dal tirocinio; ai sensi della nuova normativa proposta, l'istituto del laboratorio verrebbe invece a sostituire, con esiti opinabili, la metodologia disciplinare. Dopo aver ribadito le proprie perplessità sulla possibilità di ridurre discrezionalmente la durata del corso di studi, dal momento che ciò introdurrebbe un elemento di disparità fra i diversi atenei, solleva una questione a suo giudizio assai delicata: l'allegato C, relativo ai contenuti minimi qualificanti delle

scuole di specializzazione, fa infatti riferimento – sia per quanto riguarda la formazione della funzione docente che per quanto riguarda i contenuti formativi degli indirizzi – alla acquisizione delle attitudini e delle competenze di cui all'allegato A, recante gli obiettivi formativi; tale allegato A è tuttavia caratterizzato, a suo giudizio, da un petulante pedagogismo, nei confronti del quale ritiene doveroso opporre un netto rifiuto. Per quanto riguarda poi in particolare la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, osserva che nell'allegato C, area 2, viene attribuita una priorità assoluta alle esigenze della didattica, perdendo tuttavia di vista il fatto che il primo requisito della didattica stessa è proprio la conoscenza contenutistica della disciplina. Nel proporre pertanto, sotto tale profilo, opportuni correttivi al testo in esame, egli passa a svolgere alcune osservazioni di carattere strutturale. In primo luogo, le ammissioni dovrebbero essere a suo giudizio parametrate, più che al diploma di laurea conseguito, alle materie effettivamente studiate nel corso di laurea seguito. È a tutti noto infatti che lo stesso diploma di laurea si può conseguire avendo sostenuto esami in materie assai diverse tra loro e che pertanto, assai più qualificante del titolo di studio finale, è in realtà il *curriculum* seguito. Osserva poi l'incongruenza rappresentata dal far riferimento ancora al vecchio sistema delle abilitazioni, che dovrà senz'altro essere rivisto in connessione con la riforma dei cicli scolastici. Meglio sarebbe, invece, optare per un sistema diverso (ad esempio analogo a quello vigente in Germania), consentendo agli studenti di conseguire l'abilitazione in una o più materie. Riporta infine alcune questioni sollevate in particolare dagli studenti e relative alla costituzionalità della limitazione degli accessi (soprattutto in connessione alla successiva partecipazione a concorsi pubblici), all'assegnazione di borse di studio e ai criteri di tassazione.

Il relatore conclude riservandosi di presentare uno schema di parere sull'atto in titolo a conclusione della discussione generale, preannunciando fin d'ora la propria intenzione di chiedere al Governo i correttivi conseguenti alle osservazioni svolte nella propria relazione introduttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di direttiva sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 241)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine)
(R139 b00, C07^a, 0027^o)

La relatrice BRUNO GANERI propone di richiedere alla Presidenza del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Piano di riparto dello stanziamento annuale iscritto al capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1998, concernente il Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e al funzionamento delle scuole e degli uffici dell'amministrazione scolastica (n. 242)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine)

(R139 b00, C07ª, 0028ª)

La relatrice BRUNO GANERI propone di richiedere alla Presidenza del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI, CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già prevista per oggi, alle ore 20,30, non avrà più luogo. Ferma restando la convocazione della seduta pomeridiana (per la quale propone peraltro di anticipare l'orario di inizio dalle 15,30 alle 14,30), propone quindi di convocare la Commissione domani, giovedì 30 aprile, anche alle ore 8,30, per concludere l'esame dello schema di decreto ministeriale relativo al corso di laurea in scienze della formazione e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, dal momento che il termine per esprimere il relativo parere scade improrogabilmente proprio domani. La seduta pomeridiana sarebbe invece dedicata all'esame dello schema di direttiva sull'offerta formativa e dello schema di riparto del capitolo 1292 del Ministero della pubblica istruzione.

Sulle proposte del Presidente, conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

188ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Direttore generale dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 69)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 8, della legge 21 dicembre 1996, n. 665: contrario)
(L014 078, C08ª, 0015ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, ingegner Fabio Marzocca, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore BORNACIN, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: BALDINI, BARRILE, BORNACIN, BOSI, BRIGNONE (in sostituzione del senatore Serena), CARPINELLI, CÒ, ERROI, FALOMI, LAURO, MEDURI, NAPOLI Roberto (in sostituzione del senatore Firrarello), PAROLA, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, SPERONI (in sostituzione del senatore Castelli), VEDOVATO e VERALDI.

All'esito dello scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta respinta con nove voti favorevoli, quattro contrari, sei astensioni, mentre una scheda è bianca.

IN SEDE DELIBERANTE**(3212) Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico****- e voto regionale n. 78 ad esso attinente**

(Discussione e rinvio)

Preliminarmente all'inizio della discussione del provvedimento i senatori BALDINI, BOSI, e BORNACIN chiedono che la Commissione audisca, in merito ai contenuti del disegno di legge, l'amministratore dell'ANAS.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che un'audizione formale non è consentita dal Regolamento del Senato se non all'interno delle procedure previste dall'articolo 48, per attivare le quali è necessaria l'apertura di un'indagine conoscitiva autorizzata dal Presidente del Senato, e che, nel caso specifico, non è possibile avvalersi della norma dell'articolo 47 del Regolamento, causa la natura giuridica dell'Ente in questione. Esprime quindi forti perplessità a procedere ad un'audizione dei vertici dell'ANAS che sia finalizzata soltanto ai contenuti del disegno di legge in quanto, sulla materia specifica, il Governo può fornire tutti i chiarimenti che risultino utili ai lavori della Commissione.

Sulla proposta di audizione si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BOSI, LAURO e BALDINI che ribadiscono la necessità di approfondire i contenuti del provvedimento anche mediante l'audizione richiesta.

Il presidente PETRUCCIOLI propone infine di procedere, come in molti altri casi, ad una audizione informale dei vertici dell'ANAS con un oggetto più ampio di quello del disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il relatore, senatore CÒ, passa quindi ad illustrare il provvedimento in discussione che contiene disposizioni finalizzate all'autorizzazione di limiti di impegno e all'attivazione ed utilizzazione di stanziamenti annuali accantonati per il Ministero dei lavori pubblici nei fondi speciali di conto capitale di cui alla tabella B della legge n. 450 del 1997. In particolare, l'articolo 1 è volto alla previsione di interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonché alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ad interventi per i porti di Trapani e Marsala e per l'Abbazia di Montecassino. L'articolo 2 prevede invece disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria, mentre l'articolo 3 contiene norme concernenti l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia.

Il relatore fa infine presente che i disegni di legge n. 404 e 2580, assegnati in sede referente alla Commissione, hanno contenuti analoghi

a quello appena illustrato. Propone pertanto di chiedere al Presidente del Senato di trasferire i due disegni di legge in sede deliberante per consentirne una discussione congiunta con il disegno di legge n. 3212.

La Commissione conviene.

Si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore BRIGNONE che sottolinea la necessità di un intervento mirato, e ormai improrogabile, del tratto autostradale Asti-Cuneo che, a fronte di altre autostrade per le quali sono previsti finanziamenti, sopporta certamente un traffico più intenso che peraltro collega il paese ai mercati francesi e spagnoli.

Prende quindi la parola il senatore MEDURI che, pur sottolineando l'insufficienza degli impegni finanziari riguardanti la città di Reggio Calabria contenuti nel provvedimento a fronte di quelli assunti dal Governo durante l'esame della legge finanziaria per il 1998, non può tuttavia che esprimere fin d'ora il suo voto favorevole e l'auspicio di una rapida approvazione del disegno di legge.

Interviene quindi il senatore VERALDI, a nome del Gruppo del Partito popolare, che esprime l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

Ha quindi la parola il senatore LAURO che sottolinea la necessità di finalizzare interventi di escavazione anche relativamente ai porti di Capri e di Ischia. Chiede quindi quali interventi siano stati fatti finora e che cosa si intenda fare in futuro, anche in relazione ai contenuti del Documento di programmazione economica e finanziaria attualmente all'esame dei due rami del Parlamento, riguardo al porto di Napoli. In merito poi ai finanziamenti per Cassino ritiene che essi siano insufficienti; richiama quindi l'impegno assunto dal Governo durante l'esame della legge finanziaria per il 1998 circa la sistemazione degli edifici riguardanti le forze di polizia nella città di Reggio Calabria. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti riguardanti interventi per l'intermodalità a Napoli e nella provincia e in Sicilia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

168ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(278) CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1633) FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(2630) LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 21 aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati dai senatori Antolini e Bianco (in occasione della seduta di giovedì 23 aprile) due diversi strumenti procedurali: una sospensiva e un ordine del giorno. La proposta sospensiva, peraltro, è proponibile ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, da un senatore prima che abbia inizio la discussione o, su autorizzazione presidenziale, nel corso della discussione generale stessa: pertanto, avendo la Commissione già concluso nella seduta di martedì 21 aprile tale fase procedurale (con l'acquisizione del dibattito in sede referente e l'adozione del testo base approvato in quella sede) tale proposta di sospensiva è inammissibile. Quanto all'ordine del giorno, essendo stato parzialmente riformulato il dispositivo (che conteneva una forma impropria di sospensiva) ed essendo stato espressamente riferito all'ar-

articolo 8, tale ordine del giorno n. 1, in base al comma 6 dell'articolo 95, verrà preso in esame prima degli emendamenti all'articolo 8.

Informa altresì che non è ancora pervenuto il parere sugli emendamenti della 1ª Commissione. Dà quindi lettura del parere reso dalla 5ª Commissione, del seguente tenore: parere di nulla osta sul testo del disegno di legge 2274-A, nonché sugli emendamenti ad eccezione che su quelli numero 1.1, 5.19, 5.27, 5.4, 5.13, 5.20, 8.1, 8.11, 8.10, 8.2, 8.14, 8.12, 8.5, 8.6, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.12, 6.1, 7.1, 8.4, 8.3, 8.7, 9.2, 10.1, 10.3, 10.4 e 11.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.1, con il quale si riassume la concezione del suo Gruppo parlamentare in ordine al provvedimento in esame, che concerne uno dei punti più oscuri ed intricati dell'agricoltura di questi ultimi anni. Il fallimento della Federconsorzi, costituisce, a suo avviso, il più grave dissesto finanziario della storia repubblicana e gli stessi consorzi agrari erano, a suo avviso, parte integrante del sistema della Federconsorzi, avendo accumulato, all'atto del commissariamento di quest'ultima nel 1991, una situazione debitoria di circa 5.400 miliardi (di cui 2.000 verso la Federconsorzi e 1.700 verso il sistema bancario). È pertanto singolare che, a sette anni di distanza il Governo avverta la necessità di utilizzare i provvedimenti sui consorzi agrari, per ridare vita ad un sistema consortile, di fatto distrutto, come dimostra il fatto che solo 21 sono in amministrazione ordinaria (e prevalentemente localizzati dalla provincia di Siena in su). Il principale obiettivo del provvedimento non è però il riordino, bensì il trasferimento di oltre 1.100 miliardi, solo in minima parte destinati ai soggetti cui si dichiara di volerli trasferire (e come dimostra la stessa relazione tecnica del Governo). Vengono infatti estinti debiti, risalenti a decine di anni fa, contratti nei confronti di soggetti che in parte non esistono più. Pur auspicando un effettivo e reale rilancio di quelle strutture che, dopo il crollo della Federconsorzi sono ancora in grado di operare, il senatore Bianco osserva come si ritenga invece ancora valido quanto determinato con i decreti del 1982, per gestire operazioni che nulla hanno a che vedere con il riordino del sistema consortile, non essendovi alcuna garanzia che le risorse siano effettivamente destinate ai consorzi agrari e non invece - come è legittimo pensare - verso istituti bancari ai quali il Governo sta di fatto regalando un ingente somma del patrimonio che fu della Federconsorzi (in quanto tra i principali azionisti della Società di gestione per il realizzo). Nel rilevare criticamente che, a fronte di un debito di 172 miliardi, vennero stanziati nel 1993, dal Governo allora presieduto dall'attuale ministro del tesoro, circa 1.370 miliardi ed ora lievitati a 2.100 miliardi nel 1997, si chiede se ciò non sia da ricondurre a legami fra esponenti del Governo e mondo bancario. Non è più possibile, ad avviso del senatore Bianco, utilizzare i soldi dei contribuenti verso queste finalità, truccando i conti pubblici e truffando i cittadini, per ingrassare i soliti potentati, o forse l'intento è quello di dare soldi a chi ha portato i voti. Nell'invitare infine a formulare una legislazione più

chiara e trasparente, afferma conclusivamente che i nodi verranno presto al pettine e si affronterà il giudizio popolare.

Il presidente SCIVOLETTO fa rilevare che l'illustrazione testè svolta dal senatore Bianco costituisce più che altro un intervento atipico, da svolgere in sede di discussione generale, precisando altresì che l'intento del provvedimento in esame è quello di fornire le risorse finanziarie dovute a chi ne ha legittimo diritto.

Il senatore GERMANÀ illustra gli emendamenti 1.2 e 1.3, che vogliono consentire ai consorzi agrari di costituirsi anche come società di capitali.

Il PRESIDENTE avverte che non essendo pervenuto il parere della 1ª Commissione, si può accantonare l'articolo 1, e gli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 1 è accantonato.

Si passa alla discussione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, facendo rilevare che il suo Gruppo ha proposto la istituzione di uno specifico comitato consultivo.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 2.4, volto a sopprimere la disposizione che facoltizza i consorzi ad esercitare operazioni di credito agrario, contraddittorie rispetto alla configurazione societaria proposta dal suo Gruppo.

Si dà per illustrato l'emendamento 2.5.

Il PRESIDENTE avverte, che non essendo pervenuto il parere della 1ª Commissione, si può procedere ad accantonare l'articolo 2 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 2 è accantonato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla discussione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore ANTOLINI, nel far rilevare che sono già iniziati i lavori dell'Assemblea, chiede quando termineranno i lavori della Commissione, tenuto conto che la seduta doveva presumibilmente concludersi alle ore 16,30.

Il presidente SCIVOLETTO, nell'informare che l'Aula è attualmente impegnata nella fase della discussione generale, prende atto dell'orientamento del gruppo della Lega Nord non favorevole alla prose-

cuzione della seduta, che era volta a consentire una accelerazione dei lavori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, a seguito anche di contatti informali con i vari Gruppi, la seduta già convocata per domani non avrà più luogo e che nella prossima settimana proseguirà l'esame degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

(R029 000, C09ª, 0027ª)

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato domani 30 aprile, alle ore 14,45, nonché la seduta, già convocata alle ore 15, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2274**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

2. La Federconsorzi è sciolta a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata la cessione di azienda o di ramo di azienda.

4. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi risultano titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, fino a concorrenza dell'importo massimo di lire 1.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, alla unità previsionale di base n. 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando, per un importo non superiore a lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero

per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11.

1.1

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consorzi agrari sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro quinto, titolo quinto, capo quinto del codice civile e sono regolati dalle disposizioni della presente legge.».

1.2

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile» inserire le seguenti: «ovvero sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro quinto, titolo quinto, capo quinto del codice civile e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.».

1.3

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

2.2

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

2.4

BUCCI, ANTOLINI, BIANCO, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole: «e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.».

2.5

Cò

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valutare la rispondenza dell'attività dei consorzi agrari alle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Comitato consultivo costituito da 30 membri, scelti tra persone esterne alla pubblica amministrazione e con provata esperienza e competenza in materia agricola, nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri di tale Comitato, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente superiore e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole».

2.3

ANTOLINI, BIANCO

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Denominazione)

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dalla presente legge. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella relativa alla società cooperativa che, oltre ad essere in regola con le vigenti norme sulla cooperazione, presenti, a motivato giudizio di apposite Commissioni, una per regione e Provincia autonoma, composte, ciascuna, da sette membri, di cui quattro di nomina da parte del Presidente della Regione o della Provincia autonoma competenti e tre di nomina da parte del Ministro per le politiche agricole. Ai membri della Commissione, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente superiore e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole».

3.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la parola: «provinciale» inserire la seguente: «, regionale».

3.4

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole da: «società cooperative.....» sino alla fine del comma, con le seguenti: «società di cui al comma 1 dell'articolo 1, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5.».

3.5

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A tutela della esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei Consorzi agrari sul territorio in cui operano, il Ministero per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di lire dieci miliardi.

1-ter. Alla distribuzione, tra i singoli Consorzi agrari, del contributo di cui al comma 1-bis provvede una Commissione di sette membri, scelti anche tra persone esterne ai ruoli della pubblica amministrazione e nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri della Commissione, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

3.2

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A tutela della esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei Consorzi agrari sul territorio in cui operano, il Ministero per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di lire 100 milioni per ciascun Consorzio agrario i quali sono vincolati ad utilizzare detto finanziamento esclusivamente per i suddetti fini promozionali.»

3.3

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro per le politiche agricole, acquisito il parere della regione o delle regioni interessate, attribuisce, in relazione agli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, l'uso esclusivo della denominazione di Consorzio agrario.».

3.6

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Art. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: «per le politiche agricole di concerto con il Ministero del» con la seguente: «del».

4.1

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Comitato di vigilanza costituito da tanti membri quanti sono i Consorzi agrari. I membri di tale Comitato sono nominati dal Ministro per le politiche agricole e sono scelti tra persone esterne alla pubblica amministrazione, con provata esperienza e competenza in materia agricola; ad essi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente superiore e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole».

4.2

ANTOLINI, BIANCO

Art. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa provvederanno agli adempimenti di cui sopra entro dodici mesi dal ritorno alla gestione ordinaria.».

5.1

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere il comma 2.

5.21

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Federconsorzi è posta in liquidazione a far data dalla entrata in vigore della presente legge.».

5.7

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I consorzi agrari per il coordinamento e la tutela dei loro interessi a carattere generale possono riunirsi in società cooperativa a responsabilità limitata ovvero in società di capitali.».

5.22

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655».

5.13

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «Entro diciotto mesi» con le seguenti: «Entro trentasei mesi».

5.14

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Entro diciotto mesi» con le seguenti: «Entro trentasei mesi».

5.23

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 4, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sei».

5.9

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le altre: «ovvero entro trentasei mesi per i consorzi il cui esercizio provvisorio risulti in attivo».

5.2

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le altre: «ovvero trentasei mesi per i consorzi il cui esercizio provvisorio sia in attivo».

5.5

PREDA, PIATTI, SCIVOLETTO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «l'autorità amministrativa», fino alle parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», con le seguenti: «l'autorità amministrativa che vigila sulle liquidazioni revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa solo dopo che sia stato autorizzato un concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sia stata data ad esso regolare attuazione».

5.18

MINARDO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio», con le seguenti: «può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio».

5.24

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentata ed».

5.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «salvo che nel frattempo sia stata presentata» sopprimere le altre: «ed autorizzata».

5.3

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di società cooperativa agricola».

5.26

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o di società cooperativa agricola» con le seguenti: «o di società operante nel settore agricolo».

5.25

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 4, sostituire le parole: «che risultino in bonis da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria».

5.16

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «consorzio».

5.15

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

5.10

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223», con le seguenti: «ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in deroga ai ricorsi alla integrazione straordinaria già usufruiti».

5.19

MINARDO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991».

5.27

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Al comma 5, sostituire le parole da: «indipendentemente dai periodi...» fino alla fine del comma, con le seguenti: «purchè non abbia già usufruito di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria».

5.11

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993 di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

... Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

5.6

PREDA, PIATTI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993 di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

... Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 e successivo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPA.».

5.17

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative sull'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

... Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.».

5.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Gli atti comportanti trapasso di diritti e di obbligazioni tra consorzi agrari, in attuazione delle disposizioni della presente legge, sono esenti da tasse e da imposte».

5.20

MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... I Consorzi agrari, che risultino *in bonis* da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere accesso ad un contributo al loro capitale sociale. Detto contributo, per un importo annuo complessivo non superiore a dieci miliardi di lire è concesso dal Ministero per le politiche agricole».

5.12

ANTOLINI, BIANCO

Art. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle forme» sino alla fine del periodo con le seguenti: «, che siano in amministrazione ordinaria».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «al momento della richiesta di acquisizione».

6.4

GRILLO, LA LOGGIA, BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.5

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cooperative agricole» inserire le seguenti: «che trasformano o commercializzano prevalentemente il prodotto conferito dai soci imprenditori agricoli».

6.6

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «sempre che» sino alla fine del periodo con le seguenti: «sempre che siano in amministrazione ordinaria».

6.3

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... In favore dei consorzi che esercitano il diritto di prelazione di cui al comma 1 è previsto per gli anni 1998, 1999 e 2000 uno stanziamento complessivo annuo di 10 miliardi di lire. L'individuazione dei consorzi beneficiari e la distribuzione, tra di essi, dei suddetti contributi è determinata, con propri decreti, dal Ministro per le politiche agricole.».

6.1

ANTOLINI, BIANCO

Art. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per la valutazione dei programmi di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero per le politiche agricole, una apposita Commissione, i cui membri, scelti anche tra persone esterne alla pubblica amministrazione, sono nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Ai membri di detta Commissione compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso, il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

7.1

ANTOLINI, BIANCO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.9

Cò

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi risultino effettivamente titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

8.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino al saldo».

8.10

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1998».

8.11

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «e a lire 200 miliardi per il 2000» fino alla fine del comma.

Conseguentemente ancora, sopprimere i commi 3 e 4.

8.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «mediante assegnazione» alle parole: «ammontare determinato.» con le altre: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato di durata non superiore ai sette anni da parte del Ministro del tesoro per l'ammontare determinato, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e convalidati dalla Corte dei conti in sede di approvazione dei rendiconti.».

8.14

MINARDO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne 1948-1949, 1954-1955 e 1961-1962.».

8.12

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione di sette membri scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai membri di tale Commissione, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso il cui importo, che per tutti i membri di detta Commissione non può comunque risultare superiore a lire un miliardo, è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

8.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

8.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad emettere» con le seguenti: «a liquidare».

Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «e a lire 200 miliardi per il 2000» fino alla fine del comma.

Consequentemente ancora, sopprimere i commi 3 e 4.

8.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad emettere» con le seguenti: «a liquidare».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «titoli di Stato» fino alla fine del comma.

8.6

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole da: «470 miliardi per il 1999» fino a: «per il 2000» con le seguenti: «910 miliardi per il 1998».

8.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e a lire 200 miliardi per il 2000».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «e in lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2000».

8.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «in lire 30 miliardi per l'anno 1998, 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 75 miliardi» con le seguenti: «in lire 25 miliardi per l'anno 1998, 45 miliardi per l'anno 1999 e in lire 60 miliardi».

8.13

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.3

Cò

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

9.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di verificare i rendiconti di cui sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, per un periodo di novanta giorni, una Commissione di sette membri, ai quali compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso che, per tutti i membri di detta Commissione, non può comunque risultare superiore a lire 150 milioni.».

9.2

ANTOLINI, BIANCO

Art. 10.*Sopprimere l'articolo.*

10.1

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

10.3

Cò

Al comma 1, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «23 miliardi» e le parole: «lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 275 miliardi per l'anno 2000» con le seguenti: «lire 495 miliardi per l'anno 1998, di lire 485 per l'anno 1999 e di lire 260 miliardi per l'anno 2000».

10.4

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Conseguentemente all'emendamento 8.8 al comma 1, sopprimere le parole: «e di lire 275 miliardi per l'anno 2000».

10.2

ANTOLINI, BIANCO

Art. 11.*Sopprimere l'articolo.*

11.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

11.2

ANTOLINI, BIANCO

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

146ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1063) CAPONI. – *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

(2080) BARRILE ed altri. – *Disciplina della professione di guida subacquea*
(Discussione congiunta e rinvio)

Inizia la discussione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, di cui era stato sospeso l'esame in sede referente nella seduta del 2 dicembre 1997.

Il relatore CAPONI ricorda l'iter dei disegni di legge in titolo, sui quali si era svolta la relazione nella seduta dell'8 luglio 1997 e si sofferma sinteticamente sul loro contenuto, al cui riguardo era emerso un sostanziale consenso di tutti i Gruppi, tale da consentire di ottenere il trasferimento alla sede deliberante. Nel dichiarare aperta la discussione generale, egli propone, quindi, che la Commissione gli conferisca mandato a redigere una proposta di testo unificato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PAPPALARDO ritiene più aderente alla realtà attuale il testo del disegno di legge n. 1063, in particolare per quanto concerne la previsione di un elenco anziché di un albo per l'inquadramento di coloro che esercitano le attività regolamentate dai provvedimenti in esame.

Nell'affermare che occorrerà prestare particolare attenzione alla delimitazione delle competenze fra Stato e Regioni, si pronuncia a favore della stesura di un progetto di testo unificato da parte del relatore.

Il senatore DEMASI richiama a sua volta l'attenzione sul problema dell'innesto delle competenze statali e regionali, ritenendo che compito principale del provvedimento sia quello di assicurare agli interessati l'assistenza necessaria per la loro sicurezza, conformemente anche al parere della Commissione sanità, evitando di adottare in materia una legge quadro nazionale. Nel dirsi contrario all'istituzione di un albo, dichiara che su tali linee Alleanza nazionale è d'accordo nel conferire al Presidente il compito di redigere un testo unificato. Manifesta altresì l'intenzione di aggiungere la propria firma e quella del senatore Turini al disegno di legge n. 1063.

Il senatore ZILIO richiama a sua volta l'attenzione e si sofferma sulle osservazioni contenute nel parere espresso dalla 12ª Commissione permanente, che dichiara di condividere. La sicurezza e la salute di chi esercita il tipo di attività oggetto dei disegni di legge in esame deve costituire l'obiettivo primario dei medesimi, unitamente a quello di fornire principi uniformi cui deve essere orientata la legislazione regionale.

Il senatore WILDE si dice a sua volta favorevole all'istituzione di elenchi e contrario alla previsione di appositi albi professionali. Ricordando, poi, i problemi di sicurezza e le osservazioni della Commissione sanità, dichiara di condividerle, fatta eccezione per quella che prevede che l'istruttore subacqueo sia abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto. Ciò a salvaguardia del principio della libera concorrenza e ad evitare l'esercizio di una posizione di monopolio da parte del CONI.

Il senatore NIEDDU manifesta il proprio consenso all'obiettivo sotteso ai disegni di legge in titolo, di legalizzazione e di disciplina di una attività sempre più diffusa, che si è fin qui svolta in assenza di un quadro normativo idoneo. Occorre però chiarire se tale attività si collochi nell'ambito delle professioni turistiche, configurandosi in tal caso come attività lavorativa vera e propria, con il connesso superamento della logica di iscrizione ad albi e con la conseguente necessità di provvedere ad una regolamentazione più complessiva. Nel manifestare dubbi circa la congruità dell'ipotesi del rilascio di attestati da parte dell'istruttore subacqueo, suggerisce lo svolgimento di audizioni con gli operatori già presenti nel settore.

Il senatore Athos DE LUCA manifesta il proprio consenso alla prosecuzione dell'*iter* ed alla stesura da parte del Presidente di un progetto di testo unificato, che, coniughi le esigenze di professionalità e serietà con quelle della possibilità di accesso da parte di tutti gli interessati. Sottolinea, inoltre, come le escursioni subacquee si vanno vieppiù configurando come un vero e proprio «volano» per il turismo.

Il senatore MUNGARI si dice a sua volta favorevole alla stesura di un progetto di testo unificato del relatore che tenga conto di alcuni elementi emersi nel corso della discussione generale. Egli si esprime a sua volta a favore dell'istituzione di elenchi, anzichè di albi professionali, mentre afferma l'esigenza che, ove si configuri una vera e propria professione, essa vada adeguatamente definita alla luce della normativa vigente. Dopo aver affermato che i testi in esame non presentano le caratteristiche di legge quadro, in quanto contengono discipline specifiche, si sofferma sull'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 1063, manifestando alcune perplessità sulle modalità di rilascio di un brevetto subacqueo ivi contenute, sotto il profilo dei requisiti di sicurezza sui quali ha posto l'attenzione, in particolare, il parere della Commissione sanità. Al riguardo egli ritiene che andrebbe individuato un apposito organismo pubblico.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario LADU, nel riservarsi di formulare osservazioni specifiche sul testo che verrà elaborato dal relatore e anticipando, comunque, il parere contrario del Governo su ipotesi che pongano a carico delle regioni adempimenti obbligatori ed onerosi dal punto di vista finanziario, rileva con soddisfazione l'orientamento unanime emerso in Commissione di contrarietà all'istituzioni di nuovi albi professionali.

Il presidente CAPONI rileva la convergenza degli intervenuti nel conferirgli l'incarico di redigere un testo unificato; riscontra altresì l'opinione unanimemente manifestata contraria all'istituzione di un nuovo albo professionale, opinione, del resto da lui condivisa anche nel disegno di legge a sua firma, che prevede l'istituzione di elenchi a livello regionale. Valuterà con attenzione anche i problemi di sicurezza su cui ha posto l'accento la 12ª Commissione permanente e che sono stati richiamati in gran parte degli interventi e approfondirà il problema posto dal senatore Nieddu circa una chiara definizione della natura dell'attività che forma oggetto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2367) CAZZARO ed altri. – Disciplina delle attività di facchinaggio

(Discussione e rinvio)

Inizia la discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, di cui era stato sospeso l'esame in sede referente nella seduta del 9 dicembre 1997.

Il presidente CAPONI propone che sia dato per acquisito l'iter già svolto in sede referente, nel cui ambito si era tenuta la discussione generale; propone altresì che venga fissato il termine per gli emendamenti per le ore 18 di giovedì 7 maggio.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI comunica che la seduta già fissata per domani alle ore 15 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

244^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MANZI, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo affronta in modo profondamente innovativo il tema del rapporto di lavoro domestico, più volte e a più riprese affrontato dal legislatore. In effetti, non solo in Italia, ma in tutta Europa, la problematica dell'assistenza familiare e della cura dei bambini e delle persone anziane ha assunto una eccezionale rilevanza e sono numerosissime le agenzie private di servizi sorte per fare fronte alla crescente domanda in tal senso. In una società dove sempre più frequente è il caso in cui entrambi i coniugi sono impegnati nel lavoro, la scelta di avvalersi di collaboratori domestici coinvolge anche nuclei familiari a basso reddito, e non costituisce tanto un privilegio quanto una necessità. Sotto questo profilo, il disegno di legge all'esame si colloca nel quadro dei processi di ristrutturazione dello Stato sociale, proprio in quanto viene incontro ad esigenze di cura e assistenza assai diffuse. Peraltro, tra i collaboratori domestici – prevalentemente donne o lavoratori immigrati – è molto frequente il caso di condizioni di impiego irregolare o al nero, e non vi è dubbio che tale situazione debba essere superata per assicurare alle famiglie prestazioni di buon livello qualitativo a costi contenuti.

D'altra parte, prosegue il relatore, i collaboratori familiari sono ancora pesantemente discriminati, come si può desumere dal fatto che viene loro negato il trattamento economico di malattia, che il disegno di legge in titolo si propone invece di riconoscere con l'articolo 1. La concessione di tale indennità verrebbe quindi incontro a centinaia di lavoratori che in caso di malattia si trovano nella penosa alternativa di celare la malattia stessa o rischiare la perdita del posto di lavoro per farsi curare. Con l'articolo 2, invece, si include la retribuzione corrisposta agli addetti ai servizi domestici tra gli oneri fiscalmente deducibili dal reddito imponibile, venendo così incontro ad una precisa richiesta della Commissione nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna, nonché ad un indirizzo di politica legislativa espresso anche nella deliberazione adottata il 29 novembre 1995 dalla Commissione finanze della Camera dei deputati. L'articolo 3, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

In conclusione, il relatore osserva che il disegno di legge in titolo introduce un principio di equità assente nella legislazione vigente e, se approvato, garantirà anche un incremento delle entrate contributive e fiscali: per tali motivi ne auspica una sollecita approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3206) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 aprile 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 22 aprile scorso è stata svolta l'esposizione preliminare del relatore Pelella, e dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MANFROI, esprimendo contrarietà al provvedimento in titolo che, lungi dall'affrontare nella loro portata i temi dell'occupazione, si limita a proporre l'ennesima proroga degli ammortizzatori sociali previsti a favore di una ristretta platea di lavoratori, perpetrando logiche assistenzialistiche alla quale la sua parte politica è contraria in linea di principio.

Il senatore MANZI ritiene che il decreto-legge n. 78, riguardando la condizione di circa 6 mila lavoratori, debba essere quanto prima convertito in legge, e tuttavia esprime perplessità su un modo di legiferare in materia di occupazione che ritiene eccessivamente episodico e frammentario. Il decreto-legge all'esame nasce dall'esigenza di disporre alcune proroghe di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità alle quali la sua parte politica non è contraria, anche se, trattandosi di proroghe destinate a particolari e limitate categorie di lavoratori interessati a

processi di ricollocamento nell'ambito dei patti territoriali, vi è il rischio che si verifichino situazioni di disparità di trattamento, anche in relazione alle concrete opportunità di reintegrazione in nuove attività. Pronunciandosi a favore delle disposizioni che prevedono la proroga di trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei consorzi agrari, di cui alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 1, nonché delle disposizioni che figurano ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, il senatore Manzi, pur riconoscendo la necessità e l'urgenza del decreto-legge all'esame, auspica che in futuro vengano adottati interventi più organici, e che affrontino in modo strutturale, come indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001, la problematica occupazionale. Secondo il Gruppo di Rifondazione comunista, è necessaria l'adozione di un piano straordinario per il lavoro, dato che non ci si può limitare ad una fiduciosa attesa degli effetti virtuosi prodotti dai meccanismi di mercato. Per quanto riguarda poi i lavori socialmente utili, va sottolineato che la carenza di fondi rende estremamente improbabile il conseguimento dell'obiettivo di offrire uno sbocco in termini di occupazione permanente ai lavoratori occupati nei progetti, come peraltro è previsto dal decreto legislativo n. 468 del 1997. Sarebbe pertanto opportuno che il Ministro del lavoro comunicasse i dati aggiornati sull'andamento dei lavori socialmente utili e, in particolare, sui lavoratori occupati, sulla durata dei progetti e sulla localizzazione degli stessi, aggiungendo anche un elenco dei progetti non avviati per mancanza di fondi. Con tali osservazioni critiche, il senatore Manzi preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Secondo il senatore ZANOLETTI, i contenuti del decreto-legge n. 78, pur rilevanti in quanto incidono sulla sorte di molti lavoratori, dimostrano che il Governo continua ad affrontare la problematica occupazionale con misure episodiche e parziali, secondo una impostazione che si protrae ormai da due anni e che viene denunciata non più soltanto dalle opposizioni ma oggi anche da organizzazioni sindacali e datoriali, e sottoposte a critica anche negli ambienti più sensibili della maggioranza che sostiene l'Esecutivo. Anche l'esame in Commissione del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 dimostra che non vi è, da parte del Governo, l'intenzione di porre mano a misure strutturali e di creare occasioni di crescita economica vere e non fittizie.

Il senatore FILOGRANA, dopo aver sottolineato che le argomentazioni adottate dal senatore Manzi sono contraddittorie con il voto favorevole sul provvedimento in titolo da lui preannunciato, osserva che le misure episodiche, rivolte ad una limitata platea di lavoratori, non sono in grado, di per sé, di offrire un sostegno effettivo e duraturo a coloro i quali si trovano al di fuori o ai margini del processo produttivo. Sottolineata l'esigenza di interventi strutturali, chiede al rappresentante del Governo che vengano forniti quanto prima dati sui progetti per lavori socialmente utili e sulla disponibilità di fondi regione per regione, dato che, a quanto gli

risulta, molti progetti, pur approvati, non sono stati poi avviati per mancanza di risorse finanziarie.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato ai senatori Manzi e Filograna che presso gli uffici della Commissione è disponibile il testo della relazione semestrale del Governo sull'andamento dei lavori socialmente utili, nella quale sono reperibili i dati richiesti, il senatore MONTAGNINO osserva che in alcuni interventi è stata colta l'occasione di un provvedimento specifico, per manifestare un'accentuata sensibilità sul complesso delle problematiche occupazionali, muovendo forti critiche all'operato del Governo. In realtà, il decreto-legge in titolo non si propone di risolvere il complesso dei problemi dell'occupazione, nè ha come destinatari soggetti disoccupati, bensì lavoratori espulsi o emarginati dal processo produttivo. Nel dibattito svoltosi ieri in Commissione, nel corso dell'esame sul Documento di programmazione economico-finanziaria, e nel parere approvato su di esso, è stata posta in evidenza la necessità di iniziative forti per l'ampliamento della base occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno e, d'altra parte, è stata sollecitata la rimodulazione del sistema degli ammortizzatori sociali. Nel decreto-legge all'esame, invece, vengono affrontati casi specifici, assai complessi, e sui quali non si poteva intervenire altrimenti che mediante il ricorso alla decretazione d'urgenza. Si pone, invece, il problema di migliorare il provvedimento all'esame, eventualmente valutando l'eventualità di integrarlo con disposizioni su situazioni analoghe a quelle in esso disciplinate.

Il sottosegretario PIZZINATO, dopo aver ricordato che il rapporto semestrale del Governo, previsto dalla legge n. 608 del 1996, di conversione del decreto-legge n. 510, e giunto alla sua terza edizione, contiene elementi di analisi dettagliata, per provincia, fa presente che i finanziamenti per il 1998 riferiti ai lavori socialmente utili ammontano a 1.000 miliardi e che il lamentato ritardo nell'attivazione dei progetti è da ascrivere, in molti casi, alla circostanza che le delibere-quadro elaborate dalle Commissioni regionali per l'impiego, la cui adozione costituisce il presupposto per l'avvio delle attività, risultano, in molti casi, lacunose e incomplete, quando non in contrasto con la normativa vigente in tema di lavori di pubblica utilità. Vi è pertanto un problema di regolarità delle delibere, rispetto al quale il Ministero non poteva adottare una linea di acquiescenza, anche in considerazione di altre, e più gravi violazioni di leggi, che sono state constatate nel comportamento di alcuni imprenditori, nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori di pubblica utilità e nei confronti dei giovani che usufruiscono delle borse lavoro.

Le suddette irregolarità, peraltro, hanno comportato sovente l'intervento dell'Ispettorato, e, in alcuni casi, la trasmissione della documentazione all'Autorità giudiziaria competente. Non vi sono difficoltà, peraltro, a riferire sull'andamento globale dei lavori socialmente utili, ove la Commissione lo richieda.

Il senatore BONATESTA, anche con riferimento all'intervento del senatore Montagnino, osserva che l'accusa di mancanza di sensibilità

nei confronti del tema dell'occupazione deve essere rivolta in primo luogo al Governo e alla maggioranza che lo sostiene, poichè, al di là delle promesse, negli ultimi due anni sono stati adottati soltanto provvedimenti di natura assistenzialistica e clientelare, finalizzati a trovare soluzioni a casi singoli, senza alcun respiro riformatore. Anche nell'intervento del senatore Manzi egli ha riscontrato la contraddizione tra l'esigenza di rompere con tale impostazione e l'acquiescenza nei confronti di provvedimenti che, ancorchè non condivisi, riguardano i lavoratori che rischierebbero di restare privi di qualsiasi sostegno al reddito. Purtroppo, come la sua parte politica ha più volte rilevato, le misure recentemente adottate dal Governo, con gli interventi per le borse lavoro e per i lavoratori socialmente utili, non solo non hanno creato occupazione, ma hanno dato luogo a comportamenti illegali, ricordati anche dal Sottosegretario, in particolare da parte di imprenditori che hanno utilizzato spesso i giovani impegnati nelle borse lavoro per finalità diverse da quelle indicate, e con ritmi di lavoro molto più sostenuti di quelli convenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta dell'8 aprile è stata svolta la relazione introduttiva dal senatore Duva, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice PILONI, nell'esprimere consenso ai contenuti del disegno di legge all'esame, ne sottolinea l'apprezzabile finalità di ampliare le occasioni di lavoro per i detenuti, in modo da invertire la tendenza negativa in atto negli ultimi anni. Il disegno di legge, nel rafforzare l'operatività delle cooperative sociali, estende alle imprese che organizzino attività produttive o di servizio all'interno degli istituti penitenziari le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 381 del 1991. Al solo fine di evitare interpretazioni erranee dell'articolo 1, sarebbe opportuno precisare, eventualmente con un emendamento, che, con esso, sono conservate tutte le possibilità previste a favore dell'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di semilibertà, alle quali si aggiungono – e non si sostituiscono – le opportunità offerte per i detenuti.

Il sottosegretario PIZZINATO, nell'esprimere l'interesse del Governo per il disegno di legge all'esame, e nel convenire con le osservazioni della senatrice Piloni, osserva che, poichè le cooperative sociali svolgono di regola attività all'esterno delle carceri, si pone il problema di

coordinare il disegno di legge in titolo, che ipotizza la costituzione di cooperative sociali tra detenuti, alle disposizioni che regolano l'accesso negli istituti di detenzione e pena per i soggetti esterni.

Secondo il senatore BONATESTA, le osservazioni del rappresentante del Governo dimostrano che non sono chiari finalità ed ambiti di applicazione del disegno di legge all'esame, e pertanto sarebbe opportuno a suo avviso sospenderne la trattazione, in attesa che i firmatari forniscano chiarimenti su tali profili.

Il PRESIDENTE rileva che le finalità del disegno di legge di cui è primo firmatario sono da riferire all'individuazione di soluzioni idonee ad incentivare il lavoro in carcere. I dubbi espressi dal senatore Bonatesta potranno peraltro essere chiariti nell'ambito della discussione generale, e ritiene pertanto che essa debba proseguire senza alcuna sospensione.

Il senatore DUVA, relatore sul provvedimento in titolo, ritiene che l'intervento del Sottosegretario costituisca un'utile sollecitazione a coordinare le misure che figurano nel disegno di legge n. 3157 con la legislazione vigente, per rendere pienamente applicabili gli interventi previsti. Già nella relazione introduttiva, peraltro, egli aveva avuto modo di soffermarsi su tale questione, e ritiene, a proposito del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, che vada evidenziata l'opportunità di individuare uno strumento normativo idoneo a contemperare le esigenze occupazionali alle peculiari condizioni di detenzione o di restrizione della libertà personale dei soggetti destinatari delle disposizioni medesime. Un altro profilo da approfondire attiene al ruolo specifico che sono chiamate a svolgere le cooperative sociali, come soggetti promotori di occupazione e anche come soggetti che si pongono con i lavoratori detenuti in un rapporto di committenza. È auspicabile, peraltro, che su questi temi la discussione si possa avvalere del contributo del Ministero di grazia e giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

185^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale****(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale****(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato sospeso nella seduta del 23 aprile scorso.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 2.0.1, precedentemente accantonato, nonché l'emendamento 3.1.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 3.2, così come il relatore IULIANO l'emendamento 3.10.

Il senatore CARCARINO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 3.3.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 3.4 e 3.8, seguito dal senatore MAGGI che illustra l'emendamento 3.5.

Il sottosegretario CALZOLAIO, ritirato l'emendamento 3.7, illustra l'emendamento 3.6, riformulandolo in un nuovo testo.

Su istanza del relatore IULIANO e del senatore CARCARINO, col consenso del sottosegretario CALZOLAIO, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 3, nonché di quelli proposti agli articoli 4 e 5. Si passa pertanto agli emendamenti proposti all'articolo 6.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 6.3.

Il relatore IULIANO illustra gli emendamenti 6.5 e 6.6, invitando al ritiro dell'emendamento 6.3; il sottosegretario CALZOLAIO si associa a tale invito, dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 6.3.

La Commissione conviene sull'emendamento 6.5.

Dopo interventi del senatore CARCARINO e del presidente GIOVANELLI, il relatore IULIANO riformula l'emendamento 6.6 in un nuovo testo, che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione, la quale conviene poi sull'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 7.1 e 7.9.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 7.2 e 7.3, di cui chiede comunque che sia accantonata la discussione, nonché gli emendamenti 7.19 (già discusso come emendamento precedentemente riferito all'articolo 2), 7.5, 7.7, 7.8 e 7.10.

Il sottosegretario CALZOLAIO illustra gli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13, tra di loro correlati, nonché gli emendamenti 7.14, 7.6 e 7.15.

Il relatore IULIANO illustra gli emendamenti 7.16 e 7.17; presenta ed illustra un emendamento soppressivo del comma 10 (7.20), del quale risultava già soppresso l'ultimo periodo a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 2.57 (nuovo testo); ritira l'emendamento 7.18.

Il sottosegretario CALZOLAIO ed il senatore CAPALDI ritirano rispettivamente gli emendamenti 7.15 e 7.10, riferiti al comma 10.

Il senatore BORTOLOTTI interviene sull'emendamento 7.1, rilevando come esso escluda dalla valutazione di impatto ambientale alcuni impianti di grande importanza, come ad esempio quelli di trattamento dei rifiuti nucleari.

Il senatore MAGGI precisa che scopo dell'emendamento non era tale esclusione bensì la precisa individuazione delle categorie di opere assoggettabili; non avrebbe dunque alcuna difficoltà a correggere ed integrare l'emendamento stesso.

Il relatore IULIANO invita comunque i proponenti a ritirare l'emendamento 7.1, pur condividendone l'intento, in quanto esso si traduce in una modifica dell'atto di indirizzo e coordinamento.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 7.1, accogliendo l'invito del relatore.

Disposto l'accantonamento degli emendamenti 7.2 e 7.3, senza discussione sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 7.11 e 7.12 del Governo, con il parere favorevole del relatore IULIANO.

Conseguentemente il senatore CAPALDI riformula l'emendamento 7.19.

L'emendamento 7.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il sottosegretario CALZOLAIO presenta ed illustra il subemendamento 7.19/1, che renderebbe superfluo l'emendamento 7.16 del relatore.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che il testo dell'emendamento 7.19 è il risultato di una intesa con il ministro Ronchi, raggiunta a seguito di un lungo dibattito.

Il senatore CAPALDI sottolinea l'esigenza di dare certezza giuridica ai cittadini fissando tempi certi per la procedura di impatto ambientale.

Il senatore BORTOLOTTI esprime l'avviso che il Governo debba avere la possibilità di usufruire di tempi più lunghi se la rilevanza del progetto lo richiede; la proposta governativa non va quindi interpretata come volta a rimettere in discussione l'intesa raggiunta, ma solo come una puntualizzazione per i casi particolari.

Il presidente GIOVANELLI non condivide il contenuto del subemendamento, dichiarando di dissentire in generale da un modo di legiferare che si traduce in un continuo rinvio delle decisioni.

Su invito del sottosegretario CALZOLAIO il relatore IULIANO si impegna a formulare una nuova proposta sulla materia trattata dagli emendamenti 7.19 (e relativo subemendamento) e 7.16, idonea a superare i contrasti emersi.

In considerazione dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 30 aprile alle ore 14,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422**

(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale.

d) per agenzia di istruttoria, l'ANPA nel caso di progetti di rilevanza nazionale, le ARPA nel caso di progetti di rilevanza regionale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9».

2.0.1

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 col seguente:

«Art. 3.

(Studio di impatto ambientale)

1. Lo studio dell'impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge.

2. Al fine di tenere conto nella fase di elaborazione progettuale degli elementi di sostenibilità ambientale e garantire la partecipazione del proponente alle successive fasi procedurali, il committente o l'autorità proponente può richiedere all'agenzia di istruttoria le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni contenute nell'allegato B nell'ambito dello studio dell'impatto ambientale».

3.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Obiettivi della valutazione di cui all'art. 1, comma 1-ter, devono essere l'impatto nel breve, medio e lungo periodo sulla salute umana, sui sistemi ecologici, sui sistemi agrari secondo particolari e specifici protocolli che tengano in particolare conto della difesa dei consumatori, dei diritti e del benessere animale, la difesa degli equilibri ambientali, il mantenimento della biodiversità, durante le fasi della ricerca, produzione, rilascio e immissione in commercio di prodotti contenenti organismi modificati geneticamente o le loro parti, compresi microrganismi anche se limitati ai soli virus, batteri e lieviti».

3.2 BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 2.

Consequentemente sostituire con la seguente la rubrica dell'articolo «Norme di organizzazione».

3.10 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

3.3 POLIDORO, RESCAGLIO

Sopprimere il comma 4.

3.4

RIZZI

Sopprimere il comma 4.

3.5

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 4, sostituire le parole: «all'integrazione» con le seguenti: «al coordinamento».

3.6

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «all'integrazione» con le seguenti: «al coordinamento od all'unificazione».

3.6 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

3.7

IL GOVERNO

Al comma 6 sostituire le parole: «non più di dieci» con le seguenti: «, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge,».

3.8

RIZZI

Al comma 6 sostituire le parole: «non più di dieci» con le seguenti: «, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge,».

3.9

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale)

1. L'istruttoria per la pronuncia della valutazione dell'impatto ambientale è svolta dall'ANPA per i progetti di rilevanza nazionale, dalle ARPA per quelli di rilevanza regionale.

2. Lo studio dell'impatto ambientale viene presentato dal committente o dall'autorità proponente all'agenzia di istruttoria per l'inizio della fase di consultazione della durata di 30 giorni.

3. L'agenzia di istruttoria, in consultazione con il richiedente provvede, d'intesa con le amministrazioni interessate o anche mediante accordi volontari, a garantire la partecipazione del committente o dell'autorità proponente alla successive fasi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione necessaria fra i soggetti interessati al procedimento.

4. Le informazioni richieste dall'agenzia di istruttoria al committente o all'autorità proponente dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione.

5. Le informazioni richieste dovranno tenere conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, le conoscenze e i metodi di valutazione per essi disponibili.

6. L'agenzia di istruttoria verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, richiede le integrazioni necessarie.

7. Al termine della fase di consultazione il committente o l'autorità proponente possono, entro 60 giorni, integrare lo studio di impatto ambientale.

8. Con regolamento ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita presso l'ANPA una struttura per l'istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede al riordino e alla integrazione delle strutture dell'ANPA e delle ARPA preposte all'istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale con esperti designati dai Ministeri dei beni culturali, dei lavori pubblici e della sanità, al fine di integrare le conoscenze e consentire l'efficacia della pronuncia di valutazione dell'impatto ambientale anche agli effetti delle competenze di tutte le altre amministrazioni dello Stato.

10. In via transitoria e fino alla emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le funzioni sopra richiamate dell'ANPA e delle ARPA sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

3.0.1

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 e nel rispetto delle direttive 90/219/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, e 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, recepite, rispettivamente, con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e con decreto 3 marzo 1993, n. 92, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi dalla stessa desumibili, un decreto che individua le procedure ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi previsti all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter. Nello stesso decreto devono essere indicati i Ministeri e le strutture responsabili dell'attuazione delle norme in esso contenute. La procedura di valutazione deve prevedere il parere delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali, delle associazioni agricole, delle ONG attive sulla problematica da almeno tre anni, dei consumatori e di protezione ambientale, garantendo il diritto all'informazione su tutte le parti senza possibilità di segretezza e la consultazione dovrà comunque ripetersi per ogni singola ONG e dovrà basarsi su informazioni indipendenti. Le informazioni fornite dal proponente, anche se sperimentalmente già accettate in altro paese, devono comunque essere soggette a verifica diretta.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, nessun organismo geneticamente modificato può essere immesso deliberatamente nell'ambiente né i prodotti, comprese le sementi o parti per la riproduzione vegetale modificate geneticamente, che contengono tali organismi o loro parti possono essere messi in commercio».

3.0.2

BORTOLOTTO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «che richiede» inserire le seguenti: «le modalità di approfondimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 ovvero».

4.2

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per autorità competente, il Ministero dell'ambiente per i progetti di opere di interesse interregionale o con impatto transfrontaliero, e la regione per tutti gli altri progetti di opere di cui agli allegati A e B».

4.3

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per autorità competente, il Ministero dell'ambiente per i progetti di opere di interesse interregionale o con impatto transfrontaliero, e la regione per tutti gli altri progetti di opere di cui agli allegati A e B».

4.4

RIZZI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «il parere si ritiene negativo» con le seguenti: «l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione».

5.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Effetti della procedura di valutazione di impatto ambientale)

1. La valutazione di impatto ambientale positiva sostituisce e comprende le intese, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, previsti per la realizzazione del progetto dalle disposizioni regionali vigenti nelle materie ambientali connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, in particolare, in materia di: tutela del paesaggio e delle bellezze naturali; vincolo idrogeologico e forestale; difesa del suolo; tutela dell'ambiente dagli inqui-

namenti dell'aria, delle acque, dei rifiuti e del rumore; nonchè in materia di rischi di incidenti rilevanti.

2. Per gli effetti di cui al precedente comma 1, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale determina il trasferimento in capo all'Autorità competente delle competenze, eventualmente esercitate in via ordinaria da altri soggetti istituzionali, per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le materie ivi indicate e, in particolare, delle funzioni amministrative inerenti:

a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative alla protezione delle bellezze naturali e successive modifiche ed integrazioni;

b) le autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative al vincolo idrogeologico;

c) le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relative alle emissioni in atmosfera;

d) le autorizzazioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133 sugli scarichi degli insediamenti civili ed industriali;

e) le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relative alla gestione dei rifiuti;

f) le valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998, n. 175, relative alle nuove attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette a dichiarazione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il proponente allega alla domanda la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente nelle predette materie. È in facoltà del proponente utilizzare tale ulteriore documentazione ed informazioni in sostituzione di quelle di identico contenuto richieste ai fini dello studio di impatto ambientale e viceversa.

4. Al di fuori delle materie di cui al presente articolo, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale positiva, vincola, in ogni caso, per gli elementi considerati e le eventuali prescrizioni rese dall'autorità competente, il contenuto delle concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi, comunque denominati, richiesti per la realizzazione del progetto di opera o impianto e prevalgono sulle eventuali diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici».

5.0.1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «di interesse pubblico» inserire le seguenti: «di cui all'allegato A della presente legge».

6.1

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

6.2

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

6.3

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 4, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari,».

6.5

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: «sono emanate» sino alla fine del comma con le seguenti: «sono disciplinate le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di competenza nazionale».

6.6

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: «sono emanate» sino alla fine del comma con le seguenti: «sono disciplinate le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, di cui alla presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di competenza nazionale».

6.6 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale dei piani e dei programmi, nonché della partecipazione pubblica alla suddetta procedura» con le seguenti: «dei criteri per la valutazione ambientale del documento integrativo di cui al comma 2 da allegare ai piani e programmi».

6.4

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo alle categorie di opere elencate ai punti 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 27 dell'allegato A, nonché alle opere elencate nell'allegato A di interesse interregionale o con impatto ambientale transfrontaliero, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla Regione o alle Regioni interessate».

7.1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Al termine della fase di consultazione di cui agli articoli 3 e 3-bis, l'ANPA redige una relazione finale. Tale relazione e il progetto definitivo comprendente lo studio della valutazione dell'impatto ambientale sono trasmessi dall'ANPA al Ministero dell'ambiente».

7.2

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro 180 giorni dalla stessa data alla valutazione dell'incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 9».

7.11

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti nelle materie attinenti la valutazione dell'impatto ambientale, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda, relativamente alle stesse, parei, nulla osta o autorizzazioni».

7.12

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole «le regioni si siano espresse, provvede entro» sostituire le parole «centottanta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile,» con le seguenti «novanta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione fornita dall'ANPA».

7.3 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Decorso il termine di 180 giorni, la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza».

7.4 D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

All'emendamento 7.19, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «ove il Ministro dell'ambiente non provveda, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei Ministri che decide nei successivi trenta giorni».

7.19/1 IL GOVERNO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale avviene entro i termini di cui all'articolo 7, comma 3. Decorso inutilmente detti termini, la valutazione dell'impatto ambientale è rimessa entro i successivi sessanta giorni al Consiglio dei ministri che si pronuncia entro trenta giorni».

7.19 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la conferenza di servizi ai sensi

dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale avviene entro i termini di cui all'articolo 7, comma 2. Decorso inutilmente detti termini, la valutazione dell'impatto ambientale è rimessa entro i successivi sessanta giorni al Consiglio dei ministri che si pronuncia entro trenta giorni».

7.19 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ,
SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Inserire dopo il comma 3 il seguente:

«3-bis. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza, la questione è rimessa, entro i successivi novanta giorni, al Consiglio dei Ministri».

7.16

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «Ai fini di cui al comma 2 il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, apposite conferenze di servizi» con le seguenti: «In caso di pareri, nulla osta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 2 il Ministro dell'ambiente indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, apposite conferenze di servizi».

7.13

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole «conferenze di servizi», sopprimere il periodo fino alla fine.

7.5

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 5.

7.14

IL GOVERNO

Al comma 7, dopo la parola: «pubblicato» inserire le seguenti: «per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza».

7.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In caso di provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale negativo su progetti di rilevanza nazionale, l'autorità proponente o il committente possono ricorrere alla decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tiene luogo del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale stesso».

7.7 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere i commi 8 e 9.

7.8 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata».

7.17 IL RELATORE

Al comma 9 sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «di cui al comma 1».

7.9 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 10.

7.20 IL RELATORE

Al comma 10 sopprimere le seguenti parole: «che non comportino modifiche sostanziali».

7.15 IL GOVERNO

Al comma 10, dopo le parole «modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente trasmette», sostituire le parole «alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo» con le seguenti «al Ministero dell'ambiente».

7.10

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, le decorrenze dei termini, i luoghi dove può essere consultata la documentazione relativa, sono pubblicati con cadenza mensile sulla *Gazzetta Ufficiale*».

7.18

IL RELATORE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Corrado Pirzio Biroli, Capo di gabinetto del commissario europeo per l'agricoltura Franz Fischler.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione del Capo di gabinetto del commissario europeo Franz Fischler

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C23ª, 0002ª)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al dottor Pirzio Biroli, Capo di gabinetto del commissario europeo per l'agricoltura Fischler, e rileva come lo stesso documento di programmazione economica e finanziaria presentato dal Governo, che la Giunta ha esaminato ieri, si soffermi sulla riforma della politica agricola comune (PAC) in relazione alla quale vengono delineate le prospettive dell'agricoltura italiana.

Il dottor PIRZIO BIROLI, preannunciando l'intervento ad una seduta della Giunta dello stesso commissario Fischler il prossimo 11 giugno, descrive la procedura che ha condotto alla definizione delle proposte di riforma della politica agricola comune, lo scorso 18 marzo, che ha visto la consultazione delle organizzazioni agricole e dei Governi nazionali e nel cui ambito hanno formulato proposte specifiche il presidente del Consiglio dei ministri Prodi e il ministro delle politiche agricole

Pinto. I progetti di regolamento presentati dalla Commissione sono già stati esaminati una prima volta nella riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 31 marzo, occasione nella quale, tuttavia, nessun rappresentante dei Governi si è ancora esposto prendendo posizione. La riforma è volta a perseguire sei obiettivi concordati in occasione del Consiglio europeo di Lussemburgo: aumento della competitività dell'agricoltura europea; promozione della qualità e sicurezza alimentare; garanzia di un livello di vita ragionevole e stabilità dei redditi degli agricoltori; promozione di un'agricoltura sostenibile e della tutela dell'ambiente; creazione di impieghi alternativi in zone rurali; semplificazione della legislazione.

L'oratore illustra altresì come la PAC debba essere riformata in ragione di preminenti motivazioni interne quali: la necessità di evitare la riapparizione di eccedenze dal costo inaccettabile, per cui si rende necessario ridurre i prezzi delle sovvenzioni ed aumentare la competitività dell'agricoltura europea, e l'esigenza di correggere taluni effetti perversi della PAC manifestatisi dopo la riforma del 1992, con una produzione eccessivamente intensiva, il deterioramento ambientale, l'aumento delle malattie animali, la distribuzione degli aiuti a scapito dei settori più sfavoriti e lo spopolamento rurale. Si pone inoltre l'esigenza di adattare il sistema di gestione della PAC alla grande diversità di risorse naturali e di reddito delle varie aree della Comunità e di semplificare la complessità delle attuali procedure. La riforma, tuttavia, è spinta anche da ragioni esterne quali il processo di allargamento dell'Unione europea verso paesi dell'Europa centro-orientale, dove oltre il 20 per cento della forza lavoro è ancora impiegata nell'agricoltura, e la prospettiva dei nuovi negoziati commerciali internazionali di carattere bilaterale o nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Un accordo sulla riforma, infatti, consentirebbe agli Europei di presentarsi con una posizione già definita ai prossimi negoziati e di evitare che la riforma sia invece imposta all'Europa dai risultati degli accordi mondiali. La riforma proposta dalla Commissione, peraltro, non costituisce una liberalizzazione senza limite in quanto prevede il mantenimento di interventi corrispondenti a circa 80.000 miliardi di lire. Tale riforma si basa su due pilastri complementari, che si sostengono reciprocamente: la politica di mercato, che include l'adattamento dei prezzi e l'eliminazione del *set-aside*, e la politica di sviluppo rurale multifunzionale.

L'oratore osserva inoltre come, rispetto alle indicazioni delineate nell'Agenda 2000 presentata nel luglio 1997, i progetti di regolamento presentati a marzo includano taluni cambiamenti quali, in primo luogo, la reintroduzione del premio al mais di sillaggio, misura che costa circa 1 miliardo di ECU, finanziata per un terzo con risparmi nel settore dei bovini e per due terzi con risparmi nel settore del latte. Un'altra differenza rispetto all'Agenda 2000 è la facoltà riconosciuta agli Stati membri di ridistribuire i fondi concernenti la compensazione per i produttori di carne bovina e latte, nel rispetto dei criteri comunitari. Per quanto concerne i prodotti mediterranei la Commissione europea ha proposto in gennaio una riforma dell'organizzazione comune del mercato (OCM) del tabacco ed in marzo la riforma dell'OCM dell'olio di oliva mentre

proporrà entro giugno una riforma del settore vino. Tali riforme si aggiungono a quella del settore dell'ortofrutta, definita nel 1997, e rendono il pacchetto di riforme presentato dal commissario Fischler uno dei più ambiziosi mai presentati dalla Commissione. Per quanto concerne in particolare l'olio d'oliva la riforma prevede tra l'altro la fissazione di quantità massime a livello nazionale ed è ostacolata dalle notevoli difformità che, grazie ai rilievi satellitari, si riscontrano tra le superfici dichiarate e quelle, notevolmente superiori, effettivamente coltivate a oliveto. Al riguardo si deve considerare che ogni eccedenza di produzione provoca una riduzione proporzionale degli aiuti a tutti i produttori, qualsiasi sia il livello di produzione effettivo.

L'oratore illustra altresì le proposte inerenti lo sviluppo rurale che prevedono una semplificazione della legislazione, condensando i nove regolamenti esistenti nel settore in un solo testo e raggruppando in un unico fondo di sviluppo rurale, il FEOGA Garanzia - Sezione strutture, tutti i finanziamenti rurali al di fuori dell'obiettivo 1: i pagamenti per area, le misure di accompagnamento e le misure strutturali. Tali interventi riguarderanno tutte le zone rurali e costituiscono il risultato di un confronto fra il commissario europeo per le politiche regionali Wulf-Mathies, che avrebbe voluto accentrare tutti gli aiuti strutturali nel Fondo regionale, destinato a concentrare progressivamente i propri interventi nelle aree meno sviluppate dei nuovi Stati membri dell'Europa centro-orientale, ed i commissari Fischler e Flynn, che hanno ottenuto di mantenere il carattere aperto a tutti i territori dell'Unione europea degli interventi del FEOGA e del Fondo sociale. Uno specifico regolamento prevede inoltre delle misure di carattere orizzontale che riguardano tutte le organizzazioni di mercato connesse ad aiuti diretti. Tali misure riguardano la possibilità per gli Stati membri di stabilire penalità per chi non rispetta le norme ambientali, cosiddette *cross-compliance*, la facoltà degli Stati membri di modulare gli aiuti diretti per azienda entro certi limiti e tenendo conto degli occupati potenziali, la facoltà di reimpiegare i fondi liberati dall'applicazione di misure di *cross-compliance* per misure agro-ambientali e la fissazione di tetti massimi di aiuto diretto per ciascuna impresa agricola e per anno. Tale misura - che prevede una riduzione del 20 per cento per la parte eccedente 100.000 ECU di aiuti e del 25 per cento per la parte eccedente 200.000 ECU - è stata criticata dalle grandi imprese in quanto ritenuta per esse discriminatoria. La Commissione, tuttavia, benchè consapevole delle difficoltà che incontrerà tale proposta, ritiene che la cosa più ingiusta sia dare aiuti proporzionalmente uguali a tutti gli operatori, che si traducono in grandi guadagni per le imprese di dimensioni maggiori ed in un mero aiuto di sussistenza per le piccole imprese. Diventa inoltre sempre più difficile far accettare al contribuente che le risorse pubbliche finanzino grandi proprietari terrieri.

L'oratore sottolinea altresì l'importanza delle proposte volte alla semplificazione della legislazione, che includono l'unificazione dei contributi per cereali, oleaginosi, lino e *set-aside*, permettendo tra l'altro di evitare i limiti imposti alla produzione di oleaginosi dall'accordo di Blair House. I prezzi saranno inoltre definiti per tutto il periodo di rife-

rimento e non più su base annua, non si effettueranno più correzioni stagionali dei prezzi di intervento, verrà abolita l'applicazione di aree di base individuali, il sistema di intervento per la carne bovina verrà sostituito da un sistema di stoccaggio privato e l'estensione delle compensazioni per i bovini maschi alle vacche consentirà una semplificazione dei controlli. Il nuovo regolamento sul Fondo di sviluppo rurale assorbirà il regolamento FEOGA, quattro regolamenti sull'obiettivo 5^a, tre regolamenti sulle misure di accompagnamento, un regolamento sull'aiuto strutturale per le foreste e, probabilmente, verrà esteso anche alla nuova iniziativa comunitaria per lo sviluppo rurale. Lo stesso regolamento stabilirà i criteri di eleggibilità lasciando i dettagli al livello di programmazione. Lo spostamento del sostegno dai prezzi agli aiuti diretti, inoltre, oltre ad essere più semplice e trasparente crea minori distorsioni, è più accettabile nell'ambito dell'OMC e consente di aiutare più efficacemente chi ha realmente bisogno.

Il dottor Pirzio Biroli rileva pertanto come le suddette proposte di riforma contribuiscono a delineare un modello europeo per l'agricoltura caratterizzato da una maggiore competitività, da metodi di produzione sani, da forme di produzione che salvaguardino l'ambiente ed il paesaggio, servizi che i cittadini europei sono disposti a pagare, e da una maggiore semplificazione delle procedure, che premia il decentramento e riduce i poteri della burocrazia. Tale modello si caratterizza rispetto al modello adottato dai nostri principali concorrenti per non essere esclusivamente incentrato sulle regole del mercato.

L'oratore illustra inoltre taluni possibili effetti della riforma della PAC sull'Italia esponendo in primo luogo un raffronto fra le quote italiane del finanziamento e dei contributi ricevuti per la PAC e i Fondi strutturali le quali corrispondono, rispettivamente, al 12,7 per cento e all'11,4 per cento. Tali dati raffigurano una situazione abbastanza equilibrata se si guarda alla Germania, che contribuisce nella misura del 29,2 per cento beneficiando del 14,8 per cento delle risorse comunitarie, o al Regno Unito, che nonostante lo specifico meccanismo di compensazione di cui gode, contribuisce all'11,6 per cento delle entrate ricevendo solo l'8,8 per cento degli aiuti comunitari. Se invece si guarda la sola PAC, la parte degli aiuti del FEOGA garanzia ricevuta dall'Italia è scesa dal 16 per cento del 1992 all'11 per cento del 1996, quota inferiore alla porzione di produzione agricola europea ascrivibile all'Italia, corrispondente al 15 per cento. Tuttavia, prima della riforma McSharry, il reddito agricolo italiano aveva sostanzialmente sofferto, tanto che l'indice era sceso del 20 per cento tra il 1983 e il 1990 per risalire del 13 per cento tra il 1992 e il 1996, mentre la posizione netta dell'Italia nel bilancio comunitario complessivo ritornava positiva nel 1996. L'attuale riforma dovrebbe comportare benefici maggiori per l'Italia della riforma McSharry sia per il trasferimento dall'orientamento alla garanzia delle misure degli obiettivi 5^a e 5b, sia per le misure sui pagamenti compensatori. Lo spostamento dell'accento dai prezzi al sostegno diretto ai redditi consentirà inoltre di intervenire più efficacemente nelle zone meno favorite, che sono particolarmente estese in Italia, e di promuovere lo sviluppo rurale, prospettiva che deve interessare paesi come l'Italia ca-

ratterizzati da un tendenziale spopolamento delle campagne. La riduzione del prezzo dei cereali consentirà inoltre di ridurre i costi della produzione animale, che rappresentano il 35 per cento del prodotto finale italiano con grandi benefici per il settore agro alimentare, che rappresenta un valore di produzione di oltre 25 mila miliardi di lire. I pagamenti compensativi aiuteranno le piccole imprese agricole a partecipare allo schema agro ambientale e la soppressione dei limiti di Blair House consentirà di evitare penalità come quelle comminate all'Italia nel 1997. La misura che consentirà a ciascuno Stato membro di rimodulare gli aiuti interni alle carni bovine darà inoltre l'occasione all'Italia di scegliere l'equilibrio tra il sostegno alla produzione intensiva ed alla produzione estensiva che più corrisponde alle sue strutture. Non si può inoltre condividere l'opinione secondo la quale la PAC discrimina i cosiddetti prodotti mediterranei a vantaggio dei prodotti continentali. Basti pensare, al riguardo, che per il tabacco l'aiuto comunitario rappresenta ben quattro quinti del reddito agricolo e che ben 4000 miliardi di lire all'anno vengono spesi per l'olio di oliva. A seguito della riforma McSharry i redditi relativi di taluni prodotti mediterranei si sono sviluppati come il reddito medio agricolo mentre il reddito del settore latte è calato; l'Italia; inoltre, ha registrato valori incrementali superiori alla media per le culture arabili, il vino e l'orticoltura.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime apprezzamento per la relazione e chiede se lo spostamento dell'accento in direzione del sostegno al reddito – forma di aiuto che peraltro si presta a truffe – sia compatibile con l'esigenza di salvaguardare l'agricoltura europea o se, invece, come è accaduto in passato in Gran Bretagna, non determini una progressiva scomparsa dell'agricoltura mediterranea. Al riguardo è significativo che la PAC, al di là di taluni apparenti benefici contabili, privilegi prodotti continentali, per i quali sostiene i prezzi, e danneggi in prospettiva i prodotti mediterranei sostenendo nelle aree interessate da tali prodotti il reddito. L'oratore chiede inoltre chiarimenti sulle misure specifiche di valorizzazione del paesaggio, che non possono prescindere dalla distruzione degli edifici che non rispettano determinate regole architettoniche.

Il senatore TAPPARO sottolinea il carattere pregevole dell'esposizione del dottor Pirzio Biroli ma ravvisa un certo divario fra le grandi strategie e le misure pratiche di attuazione, come nel caso della individuazione concreta delle cosiddette pratiche agricole sane. Chiedendo chiarimenti sui fenomeni di triangolazione nel settore del riso volti ad aggirare la disciplina comunitaria l'oratore esprime perplessità sull'idoneità delle forme di aiuto al reddito a sostenere la competitività dei piccoli produttori che piuttosto necessiterebbero di incentivi all'aggiornamento tecnologico, all'imprenditorialità ed a settori quali la silvicoltura, visto anche il deficit dell'Unione europea nel campo del legname.

Il senatore PAPPALARDO ringrazia il dottor Pirzio Biroli per l'ampia introduzione, che non ha chiarito taluni luoghi comuni sulla

PAC, ed espone tuttavia le proprie perplessità sulla coerenza degli obiettivi del cosiddetto modello europeo per l'agricoltura. Rilevando gli effetti negativi della PAC, per talune colture mediterranee, quali l'olio di oliva, nonostante taluni benefici contabili l'oratore si chiede come la riforma possa conciliare l'esigenza di accrescere la competitività dell'agricoltura europea con quella di carattere sociale, volta a sostenere il reddito delle zone rurali svantaggiate, obiettivo cui, in definitiva, sono volte anche le misure a sostegno dei prezzi. Considerando che tali misure possono comportare un freno per la crescita della competitività l'oratore ascrive fra i fattori di debolezza dell'agricoltura italiana l'estrema frammentazione della proprietà terriera la quale, in ultima analisi, determina l'impoverimento delle aree rurali che non sono in grado di competere con l'agricoltura di altri paesi.

Il senatore NAVA chiede chiarimenti sulla capacità della PAC di incidere sul controllo di fenomeni che hanno assunto una rilevanza mondiale quali l'immissione sul mercato agricolo di prodotti geneticamente modificati e l'utilizzazione di altre scoperte della biotecnologia da parte di imprese multinazionali, che sfuggono ormai ad ogni forma di controllo da parte delle istituzioni politiche.

Il dottor PIRZIO BIROLI rileva in primo luogo, ove si ritengano necessarie delle forme di sostegno all'agricoltura, come non si possa prescindere da uno dei due sistemi di fondo: il sostegno al reddito oppure ai prezzi. Considerando che quest'ultimo è ormai tendenzialmente vietato dall'OMC non resta che il sostegno al reddito. Con riferimento ai quesiti relativi al modello europeo per l'agricoltura, l'oratore rileva come esso si ispiri, nonostante gli interventi in direzione di una maggiore liberalizzazione, al cosiddetto modello dell'economia sociale di mercato. Il sistema del sostegno al reddito, peraltro, non ha scoraggiato l'imprenditorialità e non si caratterizza per le truffe che anzi sono presenti anche nel settore dei fondi strutturali. L'aiuto alla produzione previsto dalla politica agricola comune ha peraltro determinato una crescita della competitività dell'Europa in alcuni campi, competitività che risulterà accresciuta a seguito della riforma e che già solleva i timori di taluni concorrenti, quali gli Stati Uniti, che pure hanno sollecitato in passato una riduzione delle forme di aiuto. Nell'ambito della PAC non esistono soltanto le forme di sostegno ai prezzi e al reddito ma anche strumenti di promozione dell'imprenditorialità quali le norme sui prodotti con denominazione di origine protetta (DOP), che costituiscono una caratteristica dell'Europa, che dispone del 60-70 per cento dei prodotti DOP nel mondo e che, in virtù delle qualità dei prodotti specifici così denominati consentono anche una commercializzazione a prezzi più alti. Altri strumenti di sostegno dell'imprenditorialità sono contemplati nell'ambito degli obiettivi 5a e 5b.

Con riferimento ai quesiti sulla tutela paesaggistica, l'oratore rileva la difficoltà politica di procedere alla distruzione degli edifici esistenti e sottolinea tuttavia l'efficacia delle misure comunitarie per il riadattamento dei villaggi rurali purché i fondi comunitari vengano impiegati

adeguatamente. Altre misure di tutela paesaggistica sono costituite dalla creazione di redditi alternativi, nel settore ambientale o dell'agriturismo, che pur non essendo strettamente correlate alla produzione agricola contribuiscono ad evitare lo spopolamento delle campagne. In Austria il secondo reddito è presente presso il 70 per cento degli agricoltori e la media europea della presenza del secondo reddito fra gli agricoltori è del 50 per cento. Al riguardo sarebbe auspicabile anche il coinvolgimento degli istituti di credito per la concessione di prestiti agevolati per finanziare lo sviluppo della potenzialità delle zone rurali.

La PAC tuttavia non impedisce la consolidazione della proprietà terrena ed i dati disponibili dimostrano che è in corso una progressiva riduzione dello spezzettamento e che tende ad aumentare il numero di ettari a disposizione di ciascun agricoltore. Per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e la disciplina dei residui tossici esistono varie disposizioni la cui elaborazione, tuttavia, spesso non viene agevolata dai comitati scientifici che non riescono a fornire indicazioni sufficienti sui rischi accettabili per concentrazione di pesticidi superiori allo zero. Per altro verso si deve considerare che lo OMC non accetta divieti che facciano riferimento a indici di concentrazione uguali a zero. Per gli ormoni esistono problemi analoghi e gli Stati membri, da parte loro, devono considerare la possibilità di sollecitare l'iniziativa legislativa della Commissione in quei settori che non ritengono ancora adeguatamente disciplinati.

Il dottor Pirzio Biroli sottolinea altresì il carattere illegale delle triangolazioni del commercio del riso che avvengono con le Antille per aggirare la normativa comunitaria. Al riguardo l'oratore rileva come la costituzione di zone di libero scambio costituisca un grosso problema poichè gli accordi mondiali sul commercio vietano che i prodotti agricoli ne restino esclusi ed esse divengono uno strumento idoneo ad aggirare i controlli doganali e di qualità. Poichè la creazione di zone di libero scambio costituisce tuttavia il primo risultato di accordi commerciali bilaterali con altre aree del mondo, – quali i negoziati transatlantici con gli Stati Uniti e il NAFTA – si moltiplicano le occasioni di dissidio a tale proposito fra i ministri degli affari esteri ed i ministri dell'agricoltura.

Per quanto concerne il rapporto tra prodotti continentali e prodotti mediterranei l'oratore rileva come molte regioni italiane siano interessate maggiormente dai primi che dai secondi e ribadisce come per taluni prodotti mediterranei, quali l'olio d'oliva, siano previsti proporzionalmente dei contributi di gran lunga superiori a quelli stabiliti per prodotti continentali quali i cereali.

Con riferimento ai quesiti del senatore Nava l'oratore, pur dichiarandosi fautore del libero scambio, sottolinea l'esigenza di non sottovalutare taluni rischi insiti nel processo di globalizzazione. In questa prospettiva si pongono le proposte dell'Unione europea volte ad inserire disposizioni di carattere ambientale e sociale nel contesto degli accordi internazionali ed a tale proposito sarebbe altresì opportuno considerare in tale ambito l'introduzione di norme antitrust. Per quanto concerne le biotecnologie sarebbe utile la costituzione di una autorità europea sul

modello della Food and Drug Administration (FDA), anche se questa potrebbe apparire una istituzione di carattere federale, in quanto i produttori attualmente riescono ad ottenere prima le relative autorizzazioni negli Stati Uniti, che applicano criteri meno rigorosi che non in Europa, salvo poi pretendere di esportare i loro prodotti in Europa sulla base delle regole commerciali internazionali. Si deve tener conto tuttavia che, secondo il commissario europeo Fischler, non tutte le applicazioni delle biotecnologie hanno una connotazione negativa, come nel caso di quelle volte a ridurre l'incidenza delle malattie e l'impiego dei pesticidi. Su tali problemi sarebbe opportuno un approfondimento del dibattito nell'Unione europea coinvolgendo anche i Parlamenti nazionali.

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Pirzio Biroli per la chiarezza dell'esposizione e delle risposte e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,50.

(A.S. 3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione
(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del progetto di legge in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore*, premette che presso la 1^a Commissione permanente del Senato, si è svolta nelle scorse settimane un'articolata indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione, propedeutica all'esame del progetto di legge di cui trattasi. Da tale indagine è emersa l'estrema complessità del fenomeno della corruzione. Il relatore richiama anche l'abbondante documentazione prodotta in materia da vari organismi e da commissioni di studio istituite appositamente. Ricorda, in particolare, che la cosiddetta Commissione Cassese nel 1996 evidenziava la necessità, per prevenire la corruzione, di introdurre una pluralità di strumenti, da rendere operativi nel breve periodo (come ad esempio la limitazione delle spese della politica, una più rigorosa disciplina degli istituti della ineleggibilità e incompatibilità, l'applicazione dei codici disciplinari), nel medio periodo (riduzione delle nomine pubbliche, regolamentazione dell'attività di *lobby*), nel lungo periodo (riordino della legislazione, semplificazione delle procedure amministrative e passaggio dalla logica dei controlli di processo a quella dei controlli di prodotto). Inoltre, la cosiddetta Commissione Minervini sottolineava, fra l'altro, che per combattere il fenomeno della corruzione è necessario un congruo apporto di risorse.

Il relatore, fatta tale premessa di carattere generale, ritiene peraltro che debbano essere lasciate all'esame della commissione di merito le problematiche cui ha fatto cenno. Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 1998 – previo stralcio delle disposizioni recanti la disciplina dell'attività di *lobby* – in un testo risultante dall'unificazione di nove progetti di legge di iniziativa parlamentare.

Il provvedimento prevede la creazione di una Commissione di garanzia della trasparenza e imparzialità delle pubbliche amministrazioni, deputata alla verifica delle situazioni patrimoniali di dirigenti pubblici, amministratori di enti pubblici istituzionali ed economici e di società ed enti di diritto privato controllati dallo Stato, magistrati e docenti universitari di ruolo. L'articolo 1 definisce la struttura dell'istituendo organo, consistente in un collegio di cinque esperti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle due Camere. La durata della carica è di cinque anni, senza possibilità di rinnovo. La Commissione di garanzia elegge, ogni anno, un coordinatore al proprio interno. L'articolo 2 disciplina l'organizzazione della Commissione di garanzia, che è demandata ad apposito regolamento governativo adottato previo parere parlamentare e sentita la Commissione medesima. L'articolo 3 individua i compiti della Commissione, che consistono essenzialmente nel potere di avviare procedure di valutazione del rispetto del principio di imparzialità e di trasparenza dell'azione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione. L'attivazione del procedimento avviene previa deliberazione di informazioni provenienti da qualsiasi soggetto identificato o acquisite direttamente. La Commissione, sulla base di tale deliberazione, dà impulso a due attività parallele: da un lato ad accertamenti da parte dei servizi di controllo interni, dall'altro all'adozione da parte degli uffici competenti di provvedimenti correttivi di vario contenuto, riconducibili essenzialmente ai poteri di autotutela e disciplinari. Alla Commissione deve essere fornita entro trenta giorni una relazione concernente sia l'attività di accertamento sia quella correttiva; l'inerzia degli organi investiti dei compiti di accertamento e di intervento è sanzionata dal potere della Commissione di garanzia di ricorrere a «segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali». La Commissione ha inoltre poteri di informativa al giudice penale e a quello contabile, nonché può promuovere accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria e della polizia tributaria sui dirigenti pubblici e, infine, verifica le situazioni patrimoniali dei soggetti obbligati che non siano membri del Parlamento o del Governo. Quanto agli strumenti di conoscenza, presso la Commissione è istituita un'anagrafe patrimoniale (articolo 4) per tutti i soggetti tenuti all'obbligo di comunicare la propria situazione patrimoniale, esclusi parlamentari e membri di Governo; inoltre, si prevede l'invio alla Commissione di una relazione trimestrale da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione sui procedimenti disciplinari e giurisdizionali a carico del relativo personale (articolo 6). L'articolo 8 prevede forme di collaborazione con il Parlamento, l'Esecutivo e con gli enti territoriali, consistenti in una relazione annuale al Parlamento e al Governo, nella possibilità di audizioni presso le Commissioni parlamentari, nella facoltà di suggerire misure normative o amministrative per prevenire i fenomeni di corruzione.

Il capo II reca norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa, estendendo a un'ampia platea di destinatari l'obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale, la cui omissione o infedeltà è per i parlamentari (articolo 12) causa sopravvenuta di ineleggibilità, mentre per gli altri soggetti costituisce causa di decadenza dalla carica o risoluzione del rapporto di impiego (articoli 15 e 16).

Il capo III prevede poi l'istituzione del bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione; la pubblicazione su tale bollettino degli avvisi e bandi di gara costituisce un obbligo la cui violazione è sanzionata con la nullità dell'atto di aggiudicazione (articolo 18, 3° comma).

Il capo IV contiene disposizioni transitorie e finali, dettando norme che appaiono assai significative per gli aspetti di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Infatti all'articolo 20 si sancisce la qualificazione delle disposizioni della legge come norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi fondamentali della legislazione statale. All'articolo 22 si stabilisce che le regioni, le province e i comuni provvedano entro novanta giorni, con propri atti normativi, ad attuare le finalità di trasparenza dell'attività politica ed amministrativa relativamente ai componenti delle rispettive assemblee elettive e organi di governo, nonché a definire le modalità di collegamento con l'anagrafe patrimoniale prevista dalla legge.

Il relatore svolge quindi alcune considerazioni conclusive. Con riferimento all'articolo 2, egli osserva che il regolamento ivi previsto, in una materia coperta da riserva di legge, non ha carattere esecutivo o attuativo della legge, ma, salvo taluni vincoli procedurali, appare del tutto indipendente da qualsiasi limite di ordine legislativo. Quanto agli articoli 10, 11 e 12, deve esserne attentamente valutata la compatibilità con l'articolo 64, primo comma della Costituzione. Con riferimento all'articolo 20, il relatore rileva che il primo periodo va naturalmente inteso nel senso che solo i principi desumibili dalle disposizioni della legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi fondamentali della legislazione dello Stato. Ciò detto, però, egli osserva che perde di significato il secondo periodo, in quanto le norme di riforma costituiscono limite invalicabile per l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Inoltre, ritiene non del tutto chiara l'identificazione dei soggetti rientranti nella categoria di cui all'articolo 9, primo comma, lettera c), su cui la Commissione di garanzia esercita il potere di verifica delle dichiarazioni patrimoniali. In particolare, non si comprende se si intenda fare riferimento ai soli dirigenti dello Stato o anche ai dirigenti di enti pubblici autarchici e territoriali. In quest'ultimo caso andrebbe attentamente valutato se non vi sia una illegittima o inopportuna lesione della sfera di autoorganizzazione degli enti medesimi.

Il senatore Giorgio BORNACIN, nel ricordare che già nel 1980 la regione Liguria, come probabilmente molte altre regioni, approvò una legge regionale istitutiva di un'anagrafe patrimoniale per i consiglieri regionali, che peraltro non impedì i fenomeni di corruzione a tutti noti, rileva che il disegno di legge oggi all'esame della Commissione è sostanzialmente una «legge-manifesto», laddove la lotta al sistema di corruzione, diffuso a tutti i livelli, richiede certamente anche l'impiego di altri mezzi.

Il deputato Eugenio DUCA sottolinea che la corruzione è un fenomeno a tal punto esteso in Italia da essere quasi diventato un fatto di costume; le inchieste di «mani pulite», infatti, hanno consentito di indi-

viduare soltanto un segmento di corruzione. Per quanto concerne i rilievi del relatore in merito al raccordo della legge con gli ordinamenti regionali, fa presente che la Camera ha approvato uno specifico emendamento inteso a rispettare l'autonomia dei consigli regionali, con la consapevolezza peraltro che una legge nazionale che disciplina, tra l'altro, la verifica delle situazioni patrimoniali dei parlamentari non può essere del tutto omissiva per quanto riguarda i consiglieri regionali e degli enti locali. Ritene comunque che il provvedimento possa essere migliorato. Cita, ad esempio, la mancanza di attenzione al problema dell'intreccio che viene spesso a determinarsi tra cariche nel Consiglio di Stato, nei gabinetti ministeriali e nella Corte dei conti. Quanto agli aspetti sanzionatori, si è ritenuto opportuno non prevedere nuove sanzioni, ma fare dell'Autorità l'organismo incaricato di attivare gli strumenti già esistenti. Nel concordare con il relatore sulla necessità di verificare sempre l'effettiva applicazione delle leggi, giudica comunque indispensabile che il progetto di legge venga rapidamente approvato per attuare anche con esso una forte azione di contrasto al fenomeno della corruzione, di cui purtroppo si avverte una ripresa.

Il senatore Vittorio PAROLA fa rilevare che l'articolo 10, quinto comma, nel prevedere la segretezza delle dichiarazioni di cui alla lettera b), che attualmente, almeno per taluni aspetti, sono pubbliche, sembra porsi in contraddizione con lo spirito generale della legge.

Il senatore Salvatore LAURO osserva, in linea generale, che sono numerose le cause della corruzione; tra esse vi è la complessità delle norme, che costringe il cittadino a ricorrere ad illecite forme di intermediazione; ulteriori fattori sono l'eccessiva presenza dello Stato nei settori dell'economia e la mancanza di trasparenza dell'azione pubblica. A suo avviso bisognerebbe agire soprattutto su tali cause.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ ritiene che la Commissione debba affrontare solo in generale le questioni di più ampia portata, soffermandosi piuttosto sugli aspetti di propria specifica competenza.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere, nella quale, tenuto conto del dibattito svoltosi, darà rilievo agli aspetti di competenza della Commissione, sottolineando peraltro la necessità di procedere ad un «inventario» delle norme vigenti in materia e ad una valutazione delle cause della loro inefficacia, nonché esprimendo perplessità in ordine alla possibilità di combattere con successo la corruzione con un singolo provvedimento legislativo non accompagnato dall'adozione di altri strumenti.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65°, 0005°)

Il Presidente Frattini rende alcune comunicazioni, alle quali segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse: favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 30 aprile 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri in relazione al procedimento penale n. 2122/96 R.G.N.R. – n. 15/97 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.
- Richiesta avanzata dal signor Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza.

II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

*Comunicazioni del presidente in ordine
ad affare assegnato ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 aprile 1998, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).

- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IX. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII n. 21*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 1998*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri – Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri – Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 aprile 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati DETOMAS ed altri. – Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (2666-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 30 aprile 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento pre-

- visto a favore degli Enti, Istituti, Associazioni e Fondazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 244).
- Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi agli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 1998-2000 (n. 247).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990 (2490).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997 (2900).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (2980).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 (3151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 aprile 1998, ore 9

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (Doc. LVII, n. 3).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 aprile 1998, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale recante: «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria» (n. 233).
- Schema di regolamento concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali di istituto (n. 229).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. – Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).

- DE ANNA ed altri. – Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
 - CORTIANA ed altri. – Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 30 aprile 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale (3206).
- BONATESTA – Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- SMURAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- PREIONI – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- MANZI ed altri – Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- MURINEDDU ed altri – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. – Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 30 aprile 1998, ore 8,30

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (3178) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- SERENA ed altri – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).

- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANZI ed altri – Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri Fassino

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 30 aprile 1998, ore 13,30

Audizione del presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, dottor Gianni Squitieri.

Audizione del presidente del CONAI, dottor Pietro Capodieci.

Comunicazioni del Presidente.
